

XVII legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 662**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"

### **Edizione provvisoria**

maggio 2013  
n. 13



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 662**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"

### **Edizione provvisoria**

maggio 2013

n. 13

*Il presente dossier aggiorna il contenuto del dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 1 del 10 aprile 2013, relativo al corrispondente A.C. 676.*

# INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	19
<b>Articolo 1</b> <i>(Pagamento dei debiti degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	21
<b>Articolo 1-bis</b> <i>(Patto verticale incentivato)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 2</b> <i>(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 3</b> <i>(Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale-SSN)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 3-bis</b> <i>(Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 4</b> <i>(Verifica equilibri strutturali delle regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 5</b> <i>(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	81
<b>Articolo 6, commi 1-4</b> <i>(Ordine di priorità nel pagamento dei debiti)</i>	
Scheda di lettura.....	89
<b>Articolo 6, commi 5-7</b> <i>(Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A., nonché dei fondi per gli indennizzi di cui alla "legge Pinto")</i>	
Scheda di lettura.....	95
<b>Articolo 6, commi 8-11-quater</b> <i>(Tempi e modalità dei pagamenti)</i>	
Scheda di lettura.....	103

<b>Articolo 6-bis</b> <i>(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo)</i>	
Scheda di lettura.....	111
<b>Articolo 7</b> <i>(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	113
<b>Articolo 8</b> <i>(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	127
<b>Articolo 9</b> <i>(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari)</i>	
Scheda di lettura.....	131
<b>Articolo 10, comma 1</b> <i>(Nuova modalità di riduzione delle risorse provinciali)</i>	
Scheda di lettura.....	141
<b>Articolo 10, commi 2-3</b> <i>(Disposizioni in materia di Tares)</i>	
Scheda di lettura.....	145
<b>Articolo 10, comma 4</b> <i>(Disposizioni in materia di IMU)</i>	
Scheda di lettura.....	153
<b>Articolo 10-bis</b> <i>(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)</i>	
Scheda di lettura.....	159
<b>Articolo 11, commi 1-5</b> <i>(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana)</i>	
Scheda di lettura.....	161
<b>Articolo 11, commi 6 e 7</b> <i>(Misure per l'equilibrio finanziario del settore del trasporto pubblico locale della Regione Piemonte)</i>	
Scheda di lettura.....	167
<b>Articolo 11, comma 8</b> <i>(Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	171
<b>Articolo 12</b> <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	175

## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## Articolo 1

*(Pagamento dei debiti degli enti locali)*

### **L'art. 1 disciplina i pagamenti dei debiti degli enti locali.**

L'articolo è stato - come altri, nel decreto - oggetto di attuazione amministrativa sulla base della vigenza delle norme d'urgenza. **Il testo, inoltre, è stato modificato in più parti durante la lettura effettuata presso la Camera**, anche sulla base dell'interlocuzione effettivamente intercorsa - in sede di attuazione - tra il Governo e le Autonomie territoriali.

**Il comma 1** esclude dai vincoli del patto di stabilità per il 2013 degli enti locali 5 miliardi di euro, finalizzati al pagamento dei debiti di parte capitale da parte degli stessi enti. **L'esame svolto presso la Camera ha determinato una riformulazione delle tipologie di debiti** il cui pagamento viene escluso: debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, i debiti di parte capitale riconosciuti fino al 2012 o riconoscibili quali **"debiti fuori bilancio"**. **Il comma 1-bis – introdotto alla Camera** - prevede l'ulteriore esclusione dal "patto" di pagamenti finanziati con i contributi concessi agli enti commissariati per infiltrazioni mafiose. **Il comma 1-ter, anch'esso aggiunto alla Camera**, reca la clausola di copertura finanziaria di quest'ultima disposizione, per un importo valutato in 2,5 milioni di euro.

**Il comma 2 ed il comma 3, quest'ultimo modificato nel corso della prima lettura**, disciplinano le modalità di ripartizione tra gli enti locali delle somme. La fase di avvio si ha (**comma 2**) con una comunicazione da parte degli enti locali alla Ragioneria generale degli spazi finanziari richiesti, comunicazione che (ai sensi del **comma 17-bis, introdotto alla Camera**) è mediato dalle Autonomie differenziate con competenza sugli enti locali. La successiva fase è a sua volta bi-articolata: entro il 15 maggio 2013, con decreto del MEF - già emanato (*cfr.* scheda) - sono stati individuati per ciascun ente, i pagamenti nel limite del 90% dell'importo di 5 miliardi di euro, sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 30 aprile 2013; con un ulteriore decreto, entro il 15 luglio 2013, sarà ripartito il residuo 10%, insieme con le disponibilità non assegnate con il primo decreto, sulla base delle richieste pervenute fino a 10 giorni prima.

**Il comma 4, modificato dalla Camera**, prevede conseguenze giuridiche a carico degli enti che non richiedano gli spazi finanziari nei termini previsti, incaricando le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti del relativo procedimento. **Il comma 5** ha autorizzato temporaneamente ciascun ente locale - fino all'emanazione del citato decreto del Mef - a pagare i debiti indicati, nei limiti previsti dalla norma. **Il comma 6** dispone la sospensione per il 2013 dell'applicazione del c.d. "Patto nazionale orizzontale". **Il comma 7** esclude, per il 2013, dal patto di stabilità interno delle regioni i trasferimenti effettuati dalle regioni agli enti locali soggetti al patto a valere sui residui passivi di parte

corrente, a condizione che trovino corrispondenza nei residui attivi degli enti locali. Finalità esplicita della norma è quella di fornire liquidità agli enti locali, con il successivo **comma 8** che vincola i maggiori spazi finanziari - che così si determinano per le regioni - al pagamento di debiti della sola parte capitale dotati delle caratteristiche indicate dalla norma. Il **comma 9** porta da 3/12 a 5/12, per il 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria. **E' stata approvata, alla Camera, la soppressione della disposizione del decreto-legge che prevede, in relazione all'utilizzo della maggiore anticipazione, un vincolo di carattere tributario.**

**I commi 10, 11 e 12** istituiscono un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e ne disciplinano l'articolazione e le procedure di utilizzo. E' il **comma 10**, in particolare, ad istituire un « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », con una **dotazione ridotta nel corso dell'esame presso la Camera con riferimento ai debiti non sanitari**. La riduzione è correlata alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi effettuati, con il neo-introdotta art. 1-*bis* sul Patto verticale incentivato. Il Fondo risulta così dotato di 9.527.993.719 (non più 10 miliardi) di euro per il 2013 e di 14.727.993.719 (non più 16 miliardi) di euro per il 2014. Il Fondo è distinto in tre sezioni, rispettivamente per gli enti locali, per i debiti di carattere non finanziario e non sanitario delle regioni, per i debiti di carattere sanitario delle regioni. La riduzione viene imputata, specificamente, alla Sezione del Fondo destinata ad assicurare la liquidità alle regioni per pagamenti di debiti diversi da quelli sanitari, che diminuisce da 3 a 2,528 miliardi per il 2013 e da 5 a 3,728 miliardi per l'anno 2014.

Il **comma 13** autorizza gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti per carenza di liquidità, a chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Il comma 14 – **reformulato durante l'esame presso la Camera** - prevede che gli enti locali debbano procedere alla immediata estinzione dei debiti all'atto dell'erogazione e in ogni caso entro e non oltre i successivi 30 giorni dall'atto di erogazione. Gli enti locali, inoltre, devono fornire alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell'avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili. **I commi 15 e 16** riguardano gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel caso in cui richiedano l'anticipazione di liquidità (comma 13). In particolare, **il comma 15** li obbliga alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio - adottato in quanto destinatari di risorse volte ad evitare il dissesto - entro **60 (e non più 30, dopo una modifica introdotta alla Camera)** giorni dalla anticipazione da parte della Cassa. Nello stesso contesto, **il comma 16** prevede il recupero - da parte del Ministero dell'interno - delle anticipazioni di cassa eventualmente concesse in via di urgenza per sanare il dissesto, che risultassero non dovute.

Il **comma 17** dispone che gli enti locali beneficiari dell'anticipazione aumentino il fondo di svalutazione crediti per i 5 esercizi finanziari successivi a

quello dell'anticipazione, dal 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, al 50%.

**Articolo 1-bis**  
*(Patto verticale incentivato)*

**L'art.1-bis è stato introdotto durante l'esame presso la Camera.**

Il suo comma unico modifica la disciplina del c.d. "patto verticale incentivato", estendendone l'efficacia fino al 2014, ed aumentando la relativa incentivazione statale dagli 800 milioni di euro attualmente previsti – con riferimento al solo 2013 – per le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna fino a 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

All'aumento di 472 milioni di euro fa fronte una pari diminuzione, operata per il 2013, nella Sezione del Fondo, di cui all'art.1, comma 10, destinata alle regioni.

**Articolo 2**  
*(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)*

**L'art. 2** disciplina i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome.

L'articolo è stato - come altri, nel decreto-legge - oggetto di attuazione amministrativa sulla base della vigenza delle norme d'urgenza. Il testo, inoltre, è **stato modificato, durante la lettura effettuata presso la Camera**, anche sulla base dell'interlocuzione effettivamente intercorsa - in sede di attuazione - tra il Governo e le Autonomie territoriali.

**Il comma 1 – oggetto di una modifica alla Camera** - prevede una richiesta delle regioni di anticipazione di somme per pagare i debiti ammessi dalla norma. La richiesta delle Regioni è rivolta al MEF, entro il 30 aprile 2013 ed è soddisfatta a valere sulle risorse della apposita «Sezione» per i debiti regionali non finanziari e non sanitari, prevista dall'art.1, comma 10. Le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 in esame, non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono state pari a 10.598,78 milioni di euro, secondo il [D. MEF. n.41831 del 14 maggio 2013](#).

**Il comma 2** stabilisce che l'anticipazione è concessa, proporzionalmente, a ciascuna regione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 (**nel corso dell'esame presso la Camera è stato eliminato il riferimento al 15 febbraio 2014**). Entro il 10 maggio 2013, come previsto dalla stessa norma, la Conferenza Stato-Regioni ha identificato modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale. L'accordo – ed il differente riparto - è intervenuto a seguito del [parere del 9 maggio 2013](#), adottato dalle Regioni in sede di Conferenza.

Il **comma 3** elenca gli adempimenti per l'erogazione delle somme, mentre il **comma 4** incarica della relativa verifica un Tavolo già istituito presso il MEF (Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013).

Il **comma 5** dispone che le regioni estinguano immediatamente i debiti nel piano di pagamento all'atto dell'erogazione e che il responsabile finanziario certifichi l'avvenuto pagamento e l'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Il **comma 6** – il cui primo periodo è stato **reformulato senza sostanziali innovazioni nel corso dell'esame presso la Camera** - destina almeno i due terzi del totale dei pagamenti ai residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a condizione che i pagamenti non superino **il limite** dei corrispondenti residui attivi degli enti stessi (se questi sono inferiori alla disponibilità di pagamenti, vanno considerati **nella** loro totalità). **Un ultimo periodo – aggiunto in prima lettura alla Camera** - concerne la sola Regione siciliana, ed estende la disposizione (che definisce “*principio*”) anche alle somme da questa assegnate agli enti locali e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

I **commi 7 e 8** prevedono una deroga al patto di stabilità per le spese di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari.

Il **comma 9** incarica il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica di monitorare l'utilizzo del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione.

### **Articolo 3**

*(Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale-SSN)*

L'**articolo 3** concede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Le anticipazioni sono ammesse per un importo massimo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari.

Le anticipazioni in oggetto sono restituite, insieme con gli interessi, in un periodo non superiore a 30 anni (ai sensi del **comma 5, lettera c)**).

Si ricorda che la quota di anticipazioni relativa al 2013 è stata già ripartita tra le regioni e le province autonome (nella misura massima prevista di 5 miliardi) con il [decreto direttoriale del 17 aprile 2013](#).

Il **comma 7** del presente **articolo 3** reca invece una norma a regime, introducendo, a decorrere dal 2013, ai fini dell'accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un nuovo adempimento.

**La Camera ha approvato, con riferimento all'articolo in esame, esclusivamente integrazioni tecniche e modifiche di natura formale.**

### **Articolo 3-bis**

*(Acconto sulle quote vincolate per progetti relativi ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale)*

#### **L'articolo 3-bis è stato inserito dalla Camera.**

Esso concerne gli acconti sulle quote vincolate per progetti relativi ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.

La novella dispone che l'acconto sia erogato a prescindere dalla delibera del CIPE relativa al riparto delle quote vincolate, delibera che è adottata, su proposta del Ministro della salute, successivamente ad una corrispondente intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

### **Articolo 4**

*(Verifica equilibri strutturali delle regioni)*

L'**articolo 4**, per le regioni e le province autonome che abbiano sottoscritto - ai sensi dei precedenti **articoli 2 e 3** - i contratti per ottenere anticipazioni di somme per il pagamento di debiti, subordina la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui o di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati, oltre che al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, come già previsto nella legislazione fino ad ora vigente, alla condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.

### **Articolo 5**

*(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)*

L'**articolo 5** reca ai **commi da 1 a 6** norme finalizzate all'estinzione dei debiti dei Ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, entro l'importo di 500 milioni di euro nel 2013. Esso dispone inoltre, al **comma 7**, la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni per il 2013 e a 4.000 milioni per il 2014.

**Articolo 6, commi 1-4**  
*(Ordine di priorità nel pagamento dei debiti)*

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 6, modificati dalla Camera**, stabiliscono i criteri per l'effettuazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo in particolare che i pagamenti siano effettuati dando priorità a quelli relativi ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*. Si promuove altresì, tra l'altro, la stipula di convenzioni con le associazioni del sistema creditizio al fine di verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese sia impiegata a sostegno del sistema produttivo.

**Articolo 6, commi 5-7**  
*(Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A., nonché dei fondi per gli indennizzi di cui alla "legge Pinto")*

Il **comma 5** dell'**articolo 6, modificato dalla Camera**, prevede l'impignorabilità e insequestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. I **commi 6 e 7** disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo.

**Articolo 6, commi 8-11-quater**  
*(Tempi e modalità dei pagamenti)*

I **commi da 8 a 11** dettagliano tempi e scadenze per l'effettuazione dei pagamenti da parte delle amministrazioni, prevedendo anche specifiche responsabilità amministrative a carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto degli adempimenti.

Il **comma 11-bis, inserito dalla Camera**, prevede la facoltà di intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali; il **comma 11-ter, aggiunto dalla Camera**, stabilisce che ai fini dei pagamenti, l'accertamento della regolarità contributiva sia effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento; il **comma 11-quater** infine, **aggiunto dalla Camera**, modifica la disciplina concernente la predisposizione - in relazione agli impegni per somministrazioni, forniture e appalti - di un piano finanziario pluriennale per l'ordinazione ed il pagamento delle spese.

### **Articolo 6-bis**

*(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo)*

L'**articolo 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, riduce dal 25 al 15 per cento l'ammontare delle rate di acconto per le quali si registra un ritardo dell'emissione del certificato o del titolo di spesa, con riferimento all'importo netto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che consente all'esecutore di lavori di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione.

### **Articolo 7**

*(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)*

L'**articolo 7 modificato dalla Camera** introduce disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione di somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, al fine di garantire, anche per tali tipologie di debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2012, la completa liquidazione.

### **Articolo 8**

*(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)*

L'**articolo 8 modificato dalla Camera** prevede che la cessione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti sia esente, in particolare, dall'imposta di registro e da quella di bollo; l'esenzione non riguarda l'Iva. Quale misura di semplificazione è previsto che l'autenticazione degli stessi atti di cessione dei crediti sia effettuata a titolo gratuito da parte dell'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, nel caso in cui tale figura sia presente. Si prevede infine che, con provvedimento ministeriale da emanare entro il 31 luglio 2013, siano stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica realizzata per le comunicazioni relative alla surrogazione dei mutui sia utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

### **Articolo 9**

*(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari)*

L'**articolo 9, modificato dalla Camera**, al **comma 01** modifica l'articolo 28-*quater* del D.P.R. n. 602 del 73 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), specificando le caratteristiche delle certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; il

**comma 02** differisce il termine per la notifica delle cartelle di pagamento per usufruire delle compensazioni con i crediti maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti; il **comma 1** aggiunge al D.P.R. n. 602 del 1973 il nuovo articolo 28-*quinquies* in materia di compensazioni di redditi con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; il **comma 2** eleva il limite previsto relativamente ai crediti di imposta e ai contributi compensabili da ciascun contribuente; il **comma 2-bis** stabilisce che i creditori della PA in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti vantati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente debitore.

### **Articolo 10, comma 1**

*(Nuova modalità di riduzione delle risorse provinciali)*

Il **comma 1 modificato dalla Camera** interviene sulle modalità stabilite nell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, mediante le quali operare le riduzioni ivi previste delle risorse stanziare in favore delle province.

### **Articolo 10, commi 2-3**

*(Disposizioni in materia di Tares)*

I **commi da 2 a 3 dell'articolo 10, modificati dalla Camera**, sono volti a dettare una disciplina transitoria per il pagamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) consentendo ai comuni, per il solo anno 2013 di modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato. Viene, inoltre, estesa l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili.

### **Articolo 10, comma 4**

*(Disposizioni in materia di IMU)*

Il **comma 4 dell'articolo 10 modificato dalla Camera** novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante norme in materia di imposta municipale propria (IMU), intervenendo tra l'altro relativamente alle delibere comunali in materia di IMU e sulle modalità di invio e di pubblicazione delle medesime.

### **Articolo 10-bis**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

L'**articolo 10-bis**, inserito dalla Camera, mediante una norma di interpretazione autentica, esclude dal divieto di acquistare immobili previsto per le pubbliche amministrazioni per il 2013 dall'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011, le procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità.

### **Articolo 11, commi 1-5**

*(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana)*

I **commi da 1 a 5** dell'**articolo 11** intervengono nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, in particolare quantificando le spettanze da attribuire alla regione a titolo di gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale ma imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione stessa, secondo quanto disposto dall'articolo 37 dello statuto e dalla norma di attuazione contenuta nel D.Lgs. n. 241 del 2005.

### **Articolo 11, commi 6-7**

*(Misure per l'equilibrio finanziario del settore del trasporto pubblico locale della Regione Piemonte)*

Il **comma 6** dell'**articolo 11** prevede la predisposizione da parte della regione Piemonte di un piano di rientro al fine di superare la situazione di squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale concernenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale. La predisposizione del piano consente l'accesso al finanziamento, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sulle risorse assegnate alla regione Piemonte del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al **comma 7**.

### **Articolo 11, comma 8**

*(Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

Il **comma 8** modifica la disciplina dettata dal D.L. n. 95 del 2012 in materia di concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di consentire una diversa

modalità di realizzare il risparmio prescritto, anziché attraverso la riduzione delle compartecipazioni ai tributi erariali, attraverso la rimodulazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

**Articolo 12**  
*(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 12**, recante norme di copertura finanziaria e **modificato dalla Camera**, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; gli oneri derivanti dalle emissioni dei titoli sono costituiti dai maggiori interessi del debito pubblico che, al netto degli interessi corrisposti dagli enti locali sulle somme anticipate ai sensi degli articoli da 1 a 3 del provvedimento, vengono quantificati in 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 640,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

## **SCHEDE DI LETTURA**



**Articolo 1**  
*(Pagamento dei debiti degli enti locali)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:

*a)* dei debiti **in conto** capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

*b)* dei debiti **in conto** capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il **31 dicembre 2012**, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

*c)* dei debiti **in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012** ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*1-bis.* Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*1-ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali **che potrà fornire** entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

**non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

2. *Identico.*

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il **90 per cento** dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. **Gli eventuali spazi finanziari non**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria **statale** al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile

**distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.**

4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, **anche** su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2 **e al comma 3**, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

2013 ai sensi del comma 2.

sensi del comma 2.

6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

6. *Identico.*

7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

7. *Identico.*

8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

8. *Identico.*

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. **L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate**

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2013.**

10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di **cui** 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto

10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di **9.527.993.719** euro per il 2013 e di **14.727.993.719** euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di **2.527.993.719** euro per l'anno 2013 e di **3.727.993.719** euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul

## Testo del decreto-legge

corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

11. Ai fini dell'immediata operatività della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito *addendum* alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto *addendum* definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva **della Sezione** di cui al comma 11 **del presente articolo e di quella** di cui all'articolo 2, **comma 1**, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

11. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'*addendum* è pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

12. Per le attività oggetto dell'*addendum* alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio

12. Per le attività oggetto dell'*addendum* alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per **ciascuno degli** anni 2013 e 2014.

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme **nella stessa** annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio

## Testo del decreto-legge

proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

14. All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.

14. All'atto **di ciascuna** erogazione, e **in ogni caso entro i successivi trenta giorni**, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. **Il responsabile finanziario dell'ente locale** alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. fornisce **formale certificazione** dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.

15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro **sessanta** giorni dalla concessione della anticipazione **da parte della** Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.

16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.

16. *Identico.*

17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50

17. *Identico.*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

**17-bis.** Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.

**L'art. 1** disciplina i pagamenti dei debiti degli enti locali.

L'articolo è stato - come altri, nel decreto - oggetto di attuazione amministrativa sulla base della vigenza delle norme d'urgenza. **Il testo, inoltre, è stato modificato in più parti durante la lettura effettuata presso la Camera,** anche sulla base dell'interlocuzione effettivamente intercorsa - in sede di attuazione - tra il Governo e le Autonomie territoriali.

**Il comma 1 – riformulato e modificato nel corso dell'esame presso la Camera** - esclude dal patto di stabilità i pagamenti di debiti **in conto capitale** (non più "di parte capitale") - come sotto meglio individuati - sostenuti nel 2013 dagli enti locali per 5 miliardi di euro.

I debiti a tal fine esclusi sono quelli:

- certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012,
- per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 2012<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il decreto ministeriale di ripartizione - di cui si dirà in commento al comma 3 - sembra equiparare a tali ipotesi quella relativa alla trasmissione dello stato di avanzamento lavori nei debiti derivanti da appalti pubblici.

Con la riformulazione e la modificazione del comma, **definiti durante l'esame presso la Camera**, l'inclusione dei pagamenti dalle province in favore dei comuni, tra quelli esclusi dai vincoli del "Patto", è riferita solo ai debiti per i quali è stata emessa fattura (*la lettera del decreto-legge giustificerebbe la loro riferibilità anche ai debiti certi, liquidi ed esigibili*).

Inoltre, sempre nel corso dell'esame presso la Camera, è stato **escluso dai vincoli del "Patto" anche il pagamento dei debiti "fuori bilancio"** al 31 dicembre 2012, nonché di quelli che presentavano alla stessa data i requisiti per il riconoscimento come tali.

I debiti "fuori bilancio" sono quelli - assunti dall'ente locale in violazione di norme giuscontabili – che [l'art. 194 del TUEL](#) (d. l.vo n. 267 del 2000) consente che gli enti locali, con delibera consiliare, riconoscano come legittimi in quanto appartenenti a determinate categorie individuate per il loro merito dall'art. 194 stesso (debiti derivanti da sentenze esecutive, da espropri per pubblica utilità, etc.)

Il **comma 1-bis, anch'esso introdotto durante l'esame presso la Camera**, esclude anche i pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale, autorizzati ai sensi dell'[art. 1, commi 704 e 707, della legge n. 296 del 2006](#).

Si tratta dei trasferimenti autorizzati dalla legge finanziaria per il 2007 in favore degli enti locali commissariati per infiltrazione di tipo mafioso, al fine di agevolare le commissioni straordinarie incaricate della loro gestione.

In particolare, si tratta:

- dei contributi statali concessi agli enti commissariati per infiltrazioni mafiose. Tali importi devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento (comma 704, cit.);
- dei contributi autorizzati in favore dei suddetti enti locali per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche (comma 707, cit.).

Il **comma 1-ter, anch'esso introdotto durante l'esame presso la Camera**, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, valutati in 2,5 milioni di euro, ponendoli a carico delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali ([art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008](#), che prevede – per l'utilizzo del Fondo - un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti).

Il **comma 2** ed il successivo comma 3 disciplinano il procedimento attraverso cui i 5 miliardi vengono distribuiti tra gli enti locali.

L'avvio prevede che gli enti locali comunichino via *web* alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile 2013, gli spazi finanziari che gli sono per pagare i debiti che rientrano nelle condizioni previste per la deroga al "Patto".

Solo le comunicazioni pervenute in termini saranno considerate per il successivo riparto.

*Ai sensi ed alle condizioni di cui al successivo comma 3, anche domande pervenute oltre il 30 aprile (ma entro il 5 luglio 2013) possono concorrere al riparto degli spazi.*

**Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato introdotto un comma 17-bis**, secondo cui le Autonomie differenziate con speciale competenza sugli enti locali mediano la trasmissione della comunicazione tra gli enti locali e la Ragioneria generale dello Stato.

**Il comma 3 – oggetto di modifiche durante l'esame in prima lettura** - prevede:

- entro il 10 maggio 2013, un atto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di individuazione (**il periodo è stato riformulato presso la Camera**) delle modalità di riparto. In mancanza di tale atto si procede in proporzione (ragionevolmente: agli spazi finanziari richiesti, senza ulteriori criteri di modifica);

L'Accordo tra Governo, Province e Comuni è stato sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella [seduta del 9 maggio 2013](#).

- entro il 15 maggio 2013, un primo decreto del Mef, da emanare sulla base delle comunicazioni effettuate, per l'individuazione, per ciascun ente locale, degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per 4,5 miliardi (il 90% di 5 miliardi). Il riparto avviene o sulla base dei criteri di cui sopra, eventualmente indicati, o proporzionalmente.

In data 14 maggio è stato approvato - sulla base dell'Accordo citato - il [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze](#) (n. 41843) che individua, per ciascun ente locale che ha effettuato richiesta di spazi finanziari gli importi dei pagamenti di debiti di parte capitale da escludere dal patto di stabilità interno, sulla base di criteri ed opzioni che modificano il puro criterio proporzionale.

- entro il 15 luglio 2013, un secondo decreto (ragionevolmente dello stesso Mef) , per il riparto della quota residua di 0,5 miliardi (10% di 5 miliardi) oltre a quanto (eventualmente) non assegnato con il primo decreto. Tale importo si rende disponibile per le richieste pervenute sino a dieci giorni prima rispetto al 15 luglio
- un ultimo periodo, **aggiunto durante l'esame presso la Camera**, prende in considerazione i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013, prevedendo che essi siano proporzionalmente distribuiti agli enti locali

ai fini dell'esclusione dal Patto, solo qualora residuino altri spazi finanziari. Gli spazi finanziari così eventualmente liberati possono essere usati, nel 2013, solo per pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.

Il **comma 5** ha autorizzato temporaneamente ciascun ente locale - fino all'emanazione del già citato decreto del Mef - a pagare i debiti indicati con un doppio limite:

- fino al 13% delle proprie liquidità detenute nella tesoreria (**l'aggettivo "statale" è stato soppresso**) al 31 marzo 2013;
- *comunque*, non oltre il 50% degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013.

*La precettività della norma potrebbe essere ritenuta limitata, rispetto al primo dei decreti previsti dal comma 3, ed incerta rispetto al secondo.*

Il **comma 4, modificato dalla Camera**, prevede conseguenze giuridiche a carico degli enti che non richiedano gli spazi finanziari nei termini previsti (sia con riferimento alla prima fase di cui al comma 2, sia – **dopo le modifiche della Camera – alla seconda fase di cui al comma 3**), incaricando le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti del relativo procedimento, **anche** (così il periodo è stato modificato **durante l'esame presso la Camera**) su segnalazione del collegio dei revisori ma, sembra potersi ritenere a seguito della modifica, anche per altra via e *in primis* d'ufficio,

Si dispone pertanto che le citate sezioni giurisdizionali sanzionino pecuniariamente i responsabili dei servizi interessati degli enti locali per un importo - che viene acquisito al bilancio dell'ente - pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

La sanzione scatta quando le sezioni accertino, sulla base della segnalazione del collegio dei revisori, l'ingiustificata omissione:

- di richiesta degli spazi finanziari nei termini previsti,
- di pagamento, entro l'esercizio finanziario 2013, di almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

Il **comma 6** dispone la sospensione per il 2013 dell'applicazione del c.d. "Patto nazionale orizzontale", disciplinato dall'[art. 4-ter, commi da 1 a 9, del d.l. n. 16 del 2012](#).

Il Patto orizzontale nazionale fa parte dei c.d. Patti di solidarietà fra enti territoriali (che comprendono anche il patto regionale verticale, il patto regionale orizzontale e il patto regionale verticale incentivato) mediante i quali gli enti territoriali sono stati autorizzati cedere spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

In analogia al patto regionale orizzontale, il Patto nazionale orizzontale consente ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale *negativo* rispetto all'obiettivo assegnato, di comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modo da consentire la rimodulazione degli obiettivi per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. I comuni che prevedono di conseguire un differenziale *positivo* possono invece cedere tali spazi e per favorire tale cessione è stabilito un contributo, pari agli spazi ceduti, determinato complessivamente in 200 milioni<sup>2</sup>.

*L'articolo 1, comma 437, della legge 228 del 2012 (di stabilità per il 2013) aveva recentemente confermato, anticipandone l'attuazione, il "patto nazionale orizzontale" introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012<sup>3</sup>.*

Il **comma 7** esclude, per il 2013, dal patto di stabilità interno delle regioni (e delle province autonome) i trasferimenti effettuati dalle regioni agli enti locali soggetti al patto a valere sui residui passivi di parte corrente, a condizione che trovino corrispondenza nei residui attivi degli enti locali.

Finalità esplicita della norma è quella di fornire liquidità agli enti locali, finalità che va letta alla luce della destinazione effettuata dal successivo comma 8.

Il successivo **comma 8** vincola i maggiori spazi finanziari - che così si determinano per le regioni - al pagamento di debiti della sola parte capitale che, al 31 dicembre 2012

- siano certi, liquidi ed esigibili;
- siano stati oggetto di fattura o richiesta equivalente di pagamento.

Tali spazi finanziari<sup>4</sup> sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

Il **comma 9** porta da 3/12 a 5/12, per il 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria<sup>5</sup> sino al 30 settembre 2013.

---

<sup>2</sup> Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, p.24.

<sup>3</sup> A differenza dell'anno 2012, non è stata più prevista l'attribuzione di un contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari.

<sup>4</sup> La Relazione tecnica ha indicato i maggiori spazi finanziari del patto di cui vengono a disporre le regioni nell'importo di 1.400 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

<sup>5</sup> Articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, *entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente*, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli."

L'art. 3, comma 1, lett. i-bis) del decreto legge n. 174 del 20122, ha introdotto analogo aumento in favore degli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, alle condizioni e con le modalità ivi previste.

**E' stata approvata, alla Camera, la soppressione della disposizione del decreto-legge che prevede, in relazione all'utilizzo di detta maggiore anticipazione, un vincolo:**

- per i comuni, di una pari quota dell'imposta municipale propria per il 2013;
- per le province, di una pari quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per il 2013.

*La norma appare formulata in via generale e non sembra destinare ad una determinata finalità - in particolare quella del pagamento dei debiti, che è il contesto dell'articolo - l'eventuale maggiore liquidità cui la maggiore anticipazione può dar luogo.*

I commi 10, 11 e 12 istituiscono un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e ne disciplinano l'articolazione e le procedure di utilizzo.

E' **il comma 10**, in particolare, ad istituire - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili ». **La dotazione del Fondo è stata ridotta nel corso dell'esame presso la Camera con riferimento ai debiti non sanitari.** La riduzione è stata correlata alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi effettuati, con il neo-introdotta art. 1-bis sul Patto verticale incentivato (*cf.* la relativa scheda).

Il Fondo risulta così dotato di **9.527.993.719 (non più 10 miliardi)** di euro per il 2013 e di **14.727.993.719 (non più 16 miliardi)** di euro per il 2014. Il Fondo è distinto in tre sezioni, ciascuna per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili:

1. degli enti locali ( 2 miliardi per ciascuno 2013 e 2014);
2. delle regioni e alle province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari (**2.527.993.719 euro e non più 3 miliardi** per il 2013 e **3.727.993.719 euro e non più 5 miliardi** per il 2014);
3. degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014);

Il comma rimette ad un decreto del Mef - da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti - eventuali variazioni compensative, sia di competenza che di cassa, all'interno di tale articolazione, in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse.

Il **comma 11** dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze:

- stipuli con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un *addendum* alla Convenzione del 23 dicembre 2009. Il **comma 12** autorizza una spesa

di 500.000 euro (**per ciascuno, così è stato precisato alla Camera**, degli anni 2013 e 2014) per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione. L'*addendum* definisce, tra l'altro, criteri e modalità:

- per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione a loro relativa, secondo un contratto-tipo, approvato con decreto del dir. gen. del Tesoro;
- per lo svolgimento da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.

Sia l'*addendum* alla Convenzione che il contratto-tipo sono pubblicati sui siti internet del [Ministero dell'economia e delle finanze](#) e della [Cassa depositi e prestiti S.p.A.](#)

- trasferisca le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze,

La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e di versamento su questo c/c, per le finalità di cui alla Sezione.

Ai sensi del comma 10, le somme affluite sul conto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.

Finalità esplicita del comma 10 è quella dell'immediata operatività della Sezione del Fondo relativa agli enti locali.

Il termine per concludere la convenzione era fissato in 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

L'ultimo periodo del **comma 10 – riformulato durante l'esame presso la Camera** - accantona il 10% della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'art. 2, comma 1 (relative, rispettivamente, agli enti locali ed alle regioni per debiti non sanitari: sono esclusi, quindi, i fondi relativi ai debiti relativi al Servizio sanitario nazionale) per essere destinata - unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste - ad anticipazioni per il pagamento dei debiti richiesti entro il 30 settembre 2013 (successivamente, quindi, a quella prevista al 31 dicembre 2012).

La destinazione deve avvenire entro il 31 ottobre 2013.

Il **comma 13** autorizza gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti per carenza di liquidità, a chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Si tratta di una deroga agli articoli 42, 203 e 204 del TUEL ([d. l.vo 18 n. 267 del 2000](#)), che riguardano - rispettivamente - le competenze del consiglio dell'ente locale, le condizioni alle quali è possibile il ricorso all'indebitamento, le regole ulteriori per l'assunzione di mutui.

L'anticipazione è concessa:

- entro il 15 maggio 2013;
- a valere sulle disponibilità della Sezione per gli enti locali;
- proporzionalmente (entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto diverse);
- nei limiti delle somme nella stessa Sezione (**così è stato precisato durante l'esame presso la Camera**) annualmente disponibili.

L'anticipazione è poi restituita, con piano di ammortamento a rate costanti (quota capitale più quota interessi), con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono infine versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'art. 12, comma 6.

La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione, non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari:

- per il 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
- per il 2014, ad un ammontare che sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del D. gen. del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014.

Il comma, nell'ultimo periodo, dispone per il caso in cui l'ente locale non corrisponda la rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate - sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti - trattiene le relative somme:

- per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria (art. 13, del decreto-legge n. 201 del 2011), riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale
- per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (art. 60 del d. l.vo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24).

La Cassa depositi e prestiti ha [comunicato](#), in data 16 maggio 2013 che sono state concesse anticipazioni di liquidità in favore degli Enti locali per l'intero importo disponibile di 3,6 miliardi di euro, nel rispetto del termine del 15 maggio previsto dalla norma per le domande presentate entro il 30 aprile 2013.

In particolare le domande presentate dagli Enti locali, positivamente verificate dalla Cassa Depositi e Prestiti, sono state circa 1.500, per un importo complessivo di circa 5,76 miliardi di euro. L'importo effettivamente concesso, tenuto conto del plafond disponibile di 3,6 miliardi di euro, è stato determinato, ai sensi della normativa, secondo

il criterio proporzionale, sulla base di una percentuale pari a circa il 62% dell'importo richiesto.

Le erogazioni delle suddette anticipazioni, pari a 1,8 miliardi per il 2013 e 1,8 miliardi per il 2014, saranno effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti con il perfezionamento dei relativi contratti con gli Enti locali interessati.

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)) e di Cassa Depositi e Prestiti ([www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)) è stato pubblicato l'[elenco delle domande di anticipazione accolte](#) .

**Il comma 14 – modificato nel corso dell'esame presso la Camera** - prescrive che gli enti locali provvedano all'immediata estinzione dei debiti all'atto di **ciascuna (così è stato precisato durante la prima lettura)** erogazione e **in ogni caso entro i successivi trenta giorni (condizione aggiunta nel corso dell'esame presso Montecitorio)** . **Il responsabile finanziario (così è stato precisato alla Camera)** dell'ente locale fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione - rilasciata dal responsabile finanziario - dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Il **comma 17** dispone che gli enti locali beneficiari dell'anticipazione aumentino il fondo di svalutazione crediti per i 5 esercizi finanziari successivi a quello dell'anticipazione.

Prima dell'intervento in esame esso doveva essere<sup>6</sup> pari almeno al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale percentuale passa al 50%.

Resta immutata la già prevista possibilità che, previo parere motivato dell'organo di revisione, siano esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

**I commi 15 e 16** riguardano gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale<sup>7</sup>, nel caso in cui richiedano l'anticipazione di liquidità (comma 13).

In particolare, **il comma 15** li obbliga alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio - adottato in quanto destinatari di risorse volte ad evitare il dissesto - entro **60 ( e non più 30, dopo una modifica introdotta alla Camera)** giorni dalla anticipazione da parte della Cassa. Nello stesso contesto, **il comma 16** prevede il recupero - da parte del Ministero dell'interno - delle anticipazioni di

---

<sup>6</sup> Ai sensi del comma 17, dell'art. 6, del d.l. n. 95 del 2012.

<sup>7</sup> L'articolo 243-bis e seguenti del d. l.vo n. 267 del 2000 sono stati introdotti dal d.l. n. 174 del 2012 e disciplinano le risorse e i procedimenti di intervento per evitare il dissesto finanziario degli enti locali in grave situazione di squilibrio di bilancio.

cassa eventualmente concesse in via di urgenza per sanare il dissesto<sup>8</sup>, che risultassero non dovute.

*La ratio normativa del comma 16 sembra riferire ad una specifica circostanza - l'anticipazione richiesta dall'ente in dissesto per pagare i debiti - una conseguenza di apparente valore generale (il recupero di somme non dovute).*

---

<sup>8</sup> in applicazione dell'articolo 5, del d.l. n. 174 del 2012 che prevede - in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla precedente nota - la possibilità di un'anticipazione in via eccezionale e per motivi di urgenza, a valere sul fondo di rotazione, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio.



**Articolo 1-bis**  
*(Patto verticale incentivato)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 1:**

**1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,»;**

**2) il comma 123 è sostituito dal seguente:**

**«123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;**

**3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte»;**

**4) il comma 125 è sostituito dal seguente:**

**«125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;**

**b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:**

**«Tabella 1 (articolo 1, comma 122)**

<b>Regione</b>	<b>Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province</b>	<b>Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni</b>
<b>ABRUZZO</b>	<b>7.289.390</b>	<b>21.868.169</b>
<b>BASILICATA</b>	<b>4.897.789</b>	<b>14.693.366</b>
<b>CALABRIA</b>	<b>12.125.555</b>	<b>36.376.664</b>
<b>CAMPANIA</b>	<b>28.041.606</b>	<b>84.124.817</b>
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>20.758.984</b>	<b>62.276.952</b>
<b>LAZIO</b>	<b>31.905.284</b>	<b>95.715.851</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>7.758.771</b>	<b>23.276.313</b>
<b>LOMBARDIA</b>	<b>44.297.820</b>	<b>132.893.461</b>
<b>MARCHE</b>	<b>7.812.199</b>	<b>23.436.598</b>

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

<b>MOLISE</b>	<b>2.561.057</b>	<b>7.683.171</b>
<b>PIEMONTE</b>	<b>21.819.041</b>	<b>65.457.123</b>
<b>PUGLIA</b>	<b>20.152.051</b>	<b>60.456.152</b>
<b>SARDEGNA</b>	<b>19.867.953</b>	<b>59.603.858</b>
<b>SICILIA</b>	<b>48.133.617</b>	<b>144.400.852</b>
<b>TOSCANA</b>	<b>18.667.569</b>	<b>56.002.706</b>
<b>UMBRIA</b>	<b>5.387.532</b>	<b>16.162.597</b>
<b>VENETO</b>	<b>16.525.353</b>	<b>49.576.059</b>
<b>TOTALE</b>	<b>318.001.570</b>	<b>954.004.710</b>

».

**L'art.1-bis è stato introdotto durante l'esame presso la Camera.**

Il suo comma unico modifica l'art. 1, commi 122 e seguenti, della [legge n. 228 del 2012](#) (legge di stabilità 2013), recanti la disciplina del c.d. "patto verticale incentivato".

La norma estende fino al 2014 la disciplina del "Patto verticale", aumentando la relativa incentivazione statale.

Nel corso del procedimento di adozione dell'Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle risorse finalizzato al pagamento dei debiti regionali di carattere non sanitario, è stata – tra l'altro - avanzata dalle Regioni [richiesta](#) affinché il Governo si facesse carico, in sede di conversione del decreto legge qui in esame, della proposta volta a consentire alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di utilizzare parte delle suddette risorse per il patto di stabilità verticale incentivato. La richiesta è stata [accolta](#) dal Governo nei termini in cui alla norma qui in esame.

Come è noto, il "Patto verticale" consente a ciascuna regione di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, compensando – con la rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio - il rispetto complessivo degli

obiettivi finanziari dell'aggregato, inteso come comprensivo di regione e enti locali.

Il "Patto verticale" è detto "incentivato" perché gode di un incentivo statale che concorre a sostenere il peso finanziario dello spazio liberato dalle regioni a vantaggio degli enti locali.

La modifica di cui al numero 1 della lettera a) opera sul comma 122 dell'art. 1 citato, aumentando il contributo di 800 milioni di euro (attualmente previsto – per il 2013 – per le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna) fino a 1.272.006.281 euro complessivi per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

All'aumento di 472 milioni di euro fa fronte una pari diminuzione, operata per il 2013, nella sezione del Fondo – di cui all'art. 1 del decreto-legge - destinata alle regioni.

La ripartizione tra le regioni, per il 2013, del nuovo ammontare figura nella nuova Tabella, prevista dalla lettera b) del comma in esame, che sostituisce la Tabella 1 oggi allegata al ricordato comma 122.

La modifica di cui al numero 2 della lettera a) opera sul successivo comma 123, e modifica la ripartizione delle quote da destinare, rispettivamente, alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni (per il 75% dell'importo complessivo, che passa così da 600 milioni di euro a 954.004.710 euro), e delle province (per il 25% dell'importo complessivo, che passa da 200 milioni di euro a 318.001.570 euro).

La norma approvata alla Camera è innovativa nel disporre che almeno il 50% della quota riservata alla rimodulazione del patto dei comuni deve essere riservata ai piccoli comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità dal 2013. Viene infine spostato dal 30 aprile 2013 al 30 giugno 2013 il termine entro la Conferenza Stato-Regioni può accordarsi su una modifica degli importi assegnati a ciascuna regione (e riportati nella tabella di cui sopra), ad invarianza degli importi complessivi.

La modifica di cui al numero 3 della lettera a) opera sul comma 124 modificando la finalità dell'utilizzo da parte di province e comuni degli spazi finanziari ceduti dalle regioni; la nuova finalità è individuata nel favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale e non più i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

La modifica di cui al numero 4 della lettera a) opera sul comma 125 dell'art. 1, che fissa il termine entro cui va effettuata la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Il termine è spostato dal 31 maggio al 30 giugno 2013 e, per il 2014, fissato al 31 maggio.

Si rinvia alla scheda sull'art. 12, relativo alla copertura finanziaria, per quanto concerne il previsto aumento, in conseguenza della previsione del contributo al patto verticale, della stima degli oneri derivanti dai maggiori interessi del debito

pubblico connessi alla emissione di titoli di Stato finalizzati al pagamento dei debiti della P.A.

Segue il testo a fronte tra il testo vigente ed il testo proposto della descritta normativa.

<b>Legge 24 dicembre 2012, n. 228</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>122. <b>Nell'anno 2013</b>, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.</p>	<p>122. Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo <b>di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014</b>, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.</p>
<p>123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di</p>	<p>123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di <b>318.001.570 euro</b> con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di <b>954.004.710 euro</b> con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, <b>di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti</b>, mediante accordo da sancire, entro il <b>30 giugno</b></p>

<b>Legge 24 dicembre 2012, n. 228</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
Bolzano.	2013, <b>nella</b> Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.	124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire <b>il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.</b>
125. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.	125. Entro il termine perentorio del <b>30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014,</b> le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
(...)	(...)

**Legge 24 dicembre 2012, n. 228**

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*

Tabella 1  
(articolo 1, comma 122)

Testo previgente <i>(in migliaia di euro)</i>			Testo proposto <i>(in euro)</i>		
Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni	Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO	4.417	13.251	ABRUZZO	<b>7.289.390</b>	<b>21.868.169</b>
BASILICATA	4.040	12.119	BASILICATA	<b>4.897.789</b>	<b>14.693.366</b>
CALABRIA	8.102	24.307	CALABRIA	<b>12.125.555</b>	<b>36.376.664</b>
CAMPANIA	14.705	44.117	CAMPANIA	<b>28.041.606</b>	<b>84.124.817</b>
EMILIA ROMAGNA	10.486	31.457	EMILIA ROMAGNA	<b>20.758.984</b>	<b>62.276.952</b>
LAZIO	19.832	59.495	LAZIO	<b>31.905.284</b>	<b>95.715.851</b>
LIGURIA	4.060	12.180	LIGURIA	<b>7.758.771</b>	<b>23.276.313</b>
LOMBARDIA	20.838	62.515	LOMBARDIA	<b>44.297.820</b>	<b>132.893.461</b>
MARCHE	4.301	12.904	MARCHE	<b>7.812.199</b>	<b>23.436.598</b>
MOLISE	2.070	6.209	MOLISE	<b>2.561.057</b>	<b>7.683.171</b>
PIEMONTE	11.722	35.167	PIEMONTE	<b>21.819.041</b>	<b>65.457.123</b>
PUGLIA	10.914	32.741	PUGLIA	<b>20.152.051</b>	<b>60.456.152</b>
SARDEGNA	20.580	61.739	SARDEGNA	<b>19.867.953</b>	<b>59.603.858</b>
SICILIA	42.877	128.630	SICILIA	<b>48.133.617</b>	<b>144.400.852</b>
TOSCANA	10.246	30.739	TOSCANA	<b>18.667.569</b>	<b>56.002.706</b>
UMBRIA	3.556	10.669	UMBRIA	<b>5.387.532</b>	<b>16.162.597</b>
VENETO	7.254	21.761	VENETO	<b>16.525.353</b>	<b>49.576.059</b>
TOTALE . . .	200.000	600.000	TOTALE	<b>318.001.570</b>	<b>954.004.710</b>



## Articolo 2

### *(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e **all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183**, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

3. *Identico.*

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

*a)* dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

*b)* dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

*c)* dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

*d)* dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* **del comma 3**, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

*a)* *identica*;

*b)* *identica*;

*c)* *identica*;

*d)* *identica*;

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché **nel limite** di corrispondenti

## Testo del decreto-legge

attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

7. L'ultimo periodo della lettera *n-bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica -- sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, **nella** loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. **Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.**

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del

## Testo del decreto-legge

30 giugno, del *plafond* di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del *plafond* di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**31 luglio**, del *plafond* di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del *plafond* di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**L'art. 2** disciplina i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome.

L'articolo è stato - come altri nel decreto-legge - oggetto di attuazione amministrativa sulla base della vigenza delle norme d'urgenza, ovviamente nel testo originario. Tale testo, inoltre, è **stato modificato in talune parti, che non hanno inciso sull'assetto sostanziale dell'intervento, durante la lettura effettuata presso la Camera**, anche sulla base dell'interlocuzione effettivamente intercorsa - in sede di attuazione - tra il Governo e le Autonomie territoriali.

**Il comma 1 – oggetto di una modifica alla Camera** - prevede una richiesta delle regioni di anticipazione di somme per pagare i creditori. La richiesta è inoltrata dalle regioni che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti per

carenza di liquidità. A tal fine si richiede una certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

I debiti cui si riferisce la disposizione sono quelli non finanziari e sanitari (che trovano disciplina nel successivo articolo 3) che, alla data del 31 dicembre 2012:

- siano certi, liquidi ed esigibili;
- siano stati oggetto di emissione di fattura o richiesta equivalente di pagamento.

Sono inclusi nell'ambito dell'applicazione della norma anche i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla medesima data.

La richiesta delle Regioni è rivolta al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 ed è soddisfatta a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari », prevista dall'art.1, comma 10 (*cf.* la relativa scheda).

Le Regioni hanno attestato - come si evince dal [D.MEF. n.41831 del 14 maggio 2013](#), di cui si dirà *sub* comma 2 - che le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti considerano debiti non estinti alla data dell'8 aprile; non riguardano debiti fuori bilancio non riconosciuti; considerano debiti perenti che hanno copertura nell'apposito fondo; riguardano debiti i cui pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di stabilità interno. Le richieste sono state pari a 10.598,78 milioni di euro.

La disposizione fin qui esaminata deroga dichiaratamente all'[art. 10, secondo comma, della legge n. 281 del 1970](#), a norma del quale le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni solo per spese di investimento e per assumere partecipazioni alle condizioni nello stesso articolo specificate. Lo stesso art. 10 - cui si deroga - pone anche un limite alle annualità di ammortamento per capitale e interesse delle forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato, limite pari al 20% (25%, prima del 2012) delle entrate tributarie non vincolate della regione, purché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nel bilancio pluriennale.

**Nel corso dell'esame presso la Camera** è stato sancito che il meccanismo di anticipazione introdotto deroga anche all'[art. 32, comma 4 della legge n. 183 del 2011](#) (legge di stabilità 2012), che contiene le spese escluse dai vincoli del "patto di stabilità regionale" per il 2012 e per il 2013.

Nella motivazione al parere della Conferenza delle Regioni, che ha proposto identico testo di modifica, si legge che " È necessario estendere la deroga ai vincoli di indebitamento anche per gli enti per i quali vige la prescrizione gestionale di divieto di indebitamento di cui all'art. 32, comma 24, lettera b) della legge n. 183 del 2011".

*La disposizione di ulteriore deroga non appare di univoco coordinamento con quella del **comma 7** che opera sul medesimo comma 4, dell'art. 32, aumentando il limite di esclusione dal "Patto di stabilità" delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.*

*Pur trattandosi di voci diverse (spese di investimento e cofinanziamenti), lo stesso articolo sembrerebbe – da una parte - porsi in dichiarato contrasto (comma 1, di deroga) e - dall'altro, ma nello stesso contesto - coordinarsi (comma 7, di modifica) con la vigente norma della legge di stabilità.*

*Potrebbe pertanto non escludersi un dubbio interpretativo sulla natura effettiva di deroga, con possibili ripercussioni sulla applicabilità di altre norme di contesto.*

**Il comma 2** stabilisce che l'anticipazione è concessa, proporzionalmente, a ciascuna regione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 (**nel corso dell'esame presso la Camera è stato eliminato il riferimento al 15 febbraio 2014**).

Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-Regioni - così come previsto dal comma in esame - ha individuato modalità di riparto, diverse dal puro criterio proporzionale. L'accordo – ed il differente riparto - è intervenuto a seguito del [parere del 9 maggio 2013](#), adottato dalle Regioni in sede di Conferenza.

Con [D. MEF del 14 maggio 2013](#) (pubblicato nella G.U. del 16 maggio 2013) si è conseguentemente proceduto all'attuazione alle disposizioni in esame, ripartendo l'importo di 5.630.388.694,20, pari al 90% delle disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", come rideterminato a seguito dell'emendamento richiesto dalle Regioni in merito al patto verticale incentivato (2.527.993.719 euro + 3.727.993.719 euro = 6.255.987.438 euro: *cf.* art. 1, comma 10, nel testo emendato).

**Il comma 3** elenca gli adempimenti per l'erogazione delle somme:

a) la predisposizione di misure regionali idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione inclusi gli interessi;

b) la presentazione di un piano di pagamento dei debiti per i quali si autorizza il pagamento, comprensivi degli interessi previsti dalle fonti convenzionali tra le parti o dalla legge;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF e la regione, nel quale sono definite:

- le modalità di erogazione e di restituzione delle somme e degli interessi in non più 30 anni;
- le modalità di recupero delle medesime partite e degli interessi moratori da parte del MEF in caso di inadempimento.

Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del B.P.T. a 5 anni in corso di emissione.

**Il comma 4** incarica della verifica degli adempimenti sopra riportati un Tavolo (un comitato) istituito presso il MEF, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato e composto dal Capo Dipartimento degli affari regionali, dal Direttore

generale del Tesoro, dal Segretario della Conferenza Stato-Regioni e dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni (o da loro delegati).

Il Tavolo è stato istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013.

Il **comma 5** dispone che le regioni estinguano immediatamente i debiti nel piano di pagamento all'atto dell'erogazione e che il responsabile finanziario certifichi all'organo sopra descritto l'avvenuto pagamento e l'effettuazione delle relative registrazioni contabile.

Il **comma 6** – il cui primo periodo è stato **riformulato senza sostanziali innovazioni nel corso dell'esame presso la Camera** - destina almeno i due terzi del totale dei pagamenti ai residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a condizione che i pagamenti non superino **il limite** di corrispondenti residui attivi degli enti stessi (se questi sono inferiori alla disponibilità di pagamenti, vanno considerati **nella** loro totalità).

Le risorse rese così disponibili devono, ove null'altro osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti che, entro il 31 dicembre 2012:

- siano certi, liquidi ed esigibili;
- siano stati oggetto di emissione di fattura o richiesta equivalente di pagamento.

**Un ultimo periodo – aggiunto in prima lettura alla Camera** - concerne la sola Regione siciliana, ed estende la disposizione (che definisce “*principio*”) anche alle somme da questa assegnate agli enti locali e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

*I profili di autonomia speciale della Regione siciliana in materia di enti locali prevalgono sulla normativa statale di rango legislativo ordinario.*

I **commi 7 e 8** prevedono una deroga al patto di stabilità per le spese di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari.

Il **comma 7** – come già anticipato in commento al comma 1 (*cf.*) - sostituisce l'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'art. 32, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) portando da 1.000 milioni a 1.800 milioni di euro - per l'anno 2013 - il limite di esclusione dal "Patto di stabilità" delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Resta invariato il limite di 1.000 milioni per il 2014.

Testo pre-vigente	Testo vigente
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di <i>phasing in</i> nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, <b>2013 e 2014.</b>	n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di <i>phasing in</i> nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, <b>di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.</b>

L'esclusione - dai saldi validi ai fini del rispetto del patto di stabilità - delle spese sostenute dalle regioni a valere sulle proprie risorse, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie consente di raggiungere gli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2007-2013. Per la compensazione degli effetti è stato istituito un Fondo, come illustrato al comma successivo.

Il **comma 8** estende gli stessi criteri e modalità dettati dall'[art.3, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011](#) anche per il riparto delle risorse di cui al comma precedente.

L'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 201/2011 ha stabilito la deroga al patto di stabilità interno per le spese per i cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, compensandone gli effetti (commi 2 e 3), in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sulle risorse di un apposito "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo", istituito nello stato di previsione del MEF, con una dotazione in termini di sola cassa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 2014, con decreto del MEF 15 marzo 2012 è stato poi ripartito il ricordato Fondo di compensazione, sulla base del riparto dei fondi strutturali 2007-2013.

Il **comma 9** incarica il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica di monitorare l'utilizzo del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al precedente comma 8.

Il monitoraggio va effettuato - sulla base dei dati acquisiti dalla Ragioneria generale<sup>9</sup> - entro il 15 settembre sull'utilizzo non più al primo semestre (al 30

<sup>9</sup> Ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), che riguarda - insieme al successivo comma 461 - il monitoraggio del patto di stabilità per le Regioni.

giugno), come nel testo del decreto legge, **ma al 31 luglio, come definito durante l'esame alla Camera**, con riferimento al 2013 ed al 2014.

Qualora il Dipartimento riscontri - sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni - un'insufficienza per alcune regioni e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, rimodula con decreto direttoriale - da comunicare tempestivamente alla Ragioneria generale - il riparto del limite complessivo, per assegnare un maggiore o minore spazio finanziario commisurato alla effettiva capacità di spesa.

### **Articolo 3**

#### *(Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale-SSN)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

*a)* agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

*b)* alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera *a)*, come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera *b)* iscritti

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *a)*, per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *b)*, come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *a)*, per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *b)*, come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il

## Testo del decreto-legge

delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in *tranche* successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

tramite della Conferenza dei Presidenti delle **Regioni** e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni e le province autonome **che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,** trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, **con l'istanza di cui al primo periodo,** entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre **regioni** ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. *Identico:*

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale

## Testo del decreto-legge

rimborso dell'anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi **per** sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

del rimborso dell'anticipazione di liquidità, **prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente**, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) *identica.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. *Identico.*

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale -- ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel

7. *Identico.*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera *b*), come valutate dal

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

L'**articolo 3** concede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Le anticipazioni sono ammesse per un importo massimo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014<sup>10</sup>. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari.

Le anticipazioni in oggetto sono restituite, insieme con gli interessi, in un periodo non superiore a 30 anni (ai sensi del **comma 5, lettera c)**).

Si ricorda che la quota di anticipazioni relativa al 2013 è stata già ripartita tra le regioni e le province autonome (nella misura massima prevista di 5 miliardi) con il [decreto direttoriale del 17 aprile 2013](#).

Il **comma 7** del presente **articolo 3** reca invece una norma a regime, introducendo, a decorrere dal 2013, ai fini dell'accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un nuovo adempimento.

**La Camera ha approvato, con riferimento all'articolo in esame, esclusivamente integrazioni tecniche e modifiche di natura formale.**

Come rilevato dalla Corte dei Conti, “la gestione degli enti sanitari si basa essenzialmente sui trasferimenti, per cui il ritardo con cui le Regioni trasferiscono le risorse produce penuria di liquidità, con situazioni di grave *deficit* finanziario in molte realtà aziendali. La carenza di liquidità alimenta il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la crescita dell'esposizione debitoria nei riguardi dei fornitori. L'indebitamento verso i fornitori costituisce una parte considerevole del debito esposto nei bilanci aziendali, e i forti ritardi nei pagamenti finiscono per snaturare l'essenza del debito, che, contratto per far fronte alle normali esigenze di gestione, dovrebbe afferire al breve periodo. Il

---

<sup>10</sup> La Relazione al Parlamento (predisposta ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della Legge 31 Dicembre 2009, n. 196) presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti e dal Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli e comunicata alle Presidenze dei due rami del Parlamento. (Doc. LVII-*bis*, n. 1) sottolinea che le misure per l'accelerazione dei pagamenti dei debiti del comparto sanitario prevedono la concessione di anticipazioni di cassa per il pagamento di debiti relativi ad operazioni già conteggiate negli esercizi finanziari precedenti ai fini del calcolo dell'indebitamento netto.

mancato pagamento nei termini del debito a scadenza, produce interessi moratori che penalizzano, oltremodo, i già pesanti risultati d'esercizio<sup>11</sup>. Uno sguardo agli esiti delle analisi finanziarie e contabili della gestione per gli esercizi 2007-2008-2009, effettuata dalle Sezioni regionali di controllo della Corte, conferma, con andamenti diversificati sul territorio nazionale, tale criticità. In questo triennio, nonostante un miglioramento su base annua, si registrano ritardi considerevoli nei pagamenti per molti enti sanitari. In alcuni casi il ritardo arriva a 450 giorni o a 22 mesi.

**INDEBITAMENTO COMPLESSIVO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO  
COMPOSIZIONE DEL DEBITO - anni 2007-2010**

(importi in migliaia di euro)

REGIONI S.O.	2007	incidenza % su totale naz	2008	incidenza % su totale naz.	2009	incidenza % su totale naz.	2010	incidenza % su totale naz.
Totale mutui	1.328.561	2,39	1.460.623	3,07	2.106.011	4,14	1.615.314	3,05
Totale debiti fornitori	31.959.254	57,49	28.156.609	59,19	29.647.643	58,35	32.323.741	61,06
Altri debiti al netto debiti v/Az.San.extrareg.	15.722.611	28,28	12.832.556	26,98	13.310.194	26,20	13.297.799	25,12
<b>Indebitamento totale Reg. S.O. al netto debiti v/Az. San.extraregionali</b>	<b>49.010.426</b>	<b>88,17</b>	<b>42.449.788</b>	<b>89,24</b>	<b>45.063.848</b>	<b>88,69</b>	<b>47.236.854</b>	<b>89,23</b>
REGIONI S.S.	2007	incidenza % su totale naz	2008	incidenza % su totale naz.	2009	incidenza % su totale naz.	2010	incidenza % su totale naz.
Totale mutui	5.669	0,01	8.421	0,02	6.534	0,01	5.697	0,01
Totale debiti fornitori	3.280.575	5,90	2.575.586	5,41	3.009.392	5,92	3.233.288	6,11
Altri debiti al netto debiti v/Az. Sanitarie extraregionali	3.291.167	5,92	2.533.616	5,33	2.729.304	5,37	2.459.941	4,65
<b>Indebitamento totale Reg. S.S. /Prov.Aut. al netto debiti v/Az. Sanit. extraregionali</b>	<b>6.577.411</b>	<b>11,83</b>	<b>5.117.623</b>	<b>10,76</b>	<b>5.745.230</b>	<b>11,31</b>	<b>5.698.926</b>	<b>10,77</b>
<b>Totale Nazionale al netto dei debiti v/ Aziende Sanitarie extra regionali</b>	<b>55.587.837</b>	<b>100</b>	<b>47.567.411</b>	<b>100</b>	<b>50.809.078</b>	<b>100</b>	<b>52.935.780</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Uffici ed Enti delle Reg./Prov.aut.

Come evidenziato precedente nella tabella, nella composizione del debito, le passività verso i fornitori costituiscono la voce di maggior peso per il quadriennio 2007-2010, toccando nel 2010 i 35,6 miliardi di euro, pari al 67,2% del debito totale.

Come illustrato dalla Relazione Tecnica (RT) al provvedimento, l'articolo in esame prosegue i numerosi interventi in materia di razionalizzazione e controllo della spesa sanitaria, fra cui rientrano gli interventi di razionalizzazione ed armonizzazione dei

<sup>11</sup> Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni: esercizi 2010-2011 Deliberazione n. 14/SEAUT/2012/FRG, Adunanza del 25 luglio 2012.

sistemi contabili e dei bilanci delle regioni, di cui al D.Lgs. 118/2011<sup>12</sup>. In particolare, la disposizione in esame intende rendere stringente l'utilizzo delle quote regionali di finanziamento del SSN, ricevute dalle regioni, per il pagamento dei fornitori di beni e servizi in ambito sanitario. Infatti, le quote del finanziamento statale del SSN, ripartite fra le regioni, e regolarmente incassate dallo Stato o stanziare nel bilancio regionale, frequentemente non vengono erogate dalle regioni agli enti del proprio servizio sanitario regionale, finendo per essere utilizzate per finalità extrasanitarie. Conseguentemente, gli enti dei servizi sanitari regionali, pur autorizzati in termini di competenza ad effettuare acquisti di beni e/o servizi dalla regione di riferimento, si sono trovati nell'impossibilità di assolvere al pagamento dei debiti contratti, a causa della mancata erogazione di cassa.

La seconda parte del D.Lgs. 118/2011 reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni - che, com'è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali - nonché degli enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri). L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio.

Di rilievo appare nella nuova disciplina l'esatta perimetrazione, nel bilancio, delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario, per consentire la confrontabilità tra le entrate e le spese iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti che determinano il fabbisogno sanitario della regione e che, correlativamente, ne individuano le fonti di finanziamento. Per le entrate si dispone la distinzione tra finanziamento ordinario corrente, finanziamento aggiuntivo corrente (derivante dagli automatismi per la copertura dei disavanzi, dagli aumenti delle aliquote fiscali ed altro), finanziamento regionale del disavanzo pregresso e finanziamento per investimenti. Per la spesa si dispone, specularmente, la distinzione tra spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza), spesa per livelli di assistenza superiori ai LEA, spesa per il ripiano del disavanzo pregresso e spesa per investimenti. Anche i flussi di cassa vengono contabilizzati in maniera differenziata.

I modelli gestionali sono differenziati in base alla sussistenza o meno della gestione sanitaria accentrata. Le Regioni che scelgono di gestire direttamente una quota di finanziamento del proprio servizio sanitario in regime di contabilità economico-patrimoniale devono a tal fine individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato appunto "gestione sanitaria accentrata presso la regione" con il compito di implementare e tenere una contabilità di tipo economico-patrimoniale in grado di rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici. Le regioni che non operano tale scelta possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa dedicati alla sanità, solo operazioni di trasferimento verso enti del servizio sanitario regionale, ai quali destinano, in ciascun esercizio, l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento;

---

<sup>12</sup> *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

conseguentemente, presso la regione sono trattate le sole operazioni di consolidamento degli enti medesimi.

A seguire viene illustrato l'**articolo 3** nel dettaglio.

Il **comma 1** autorizza l'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale" di cui all'**articolo 1, comma 10**, del decreto in esame, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del SSN. Il riparto fra le regioni e le province autonome dei 14 miliardi è effettuato prendendo come riferimento due grandezze finanziarie:

- a) ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del [D.Lgs. n. 118/2011](#); si tratta, in sostanza, di oneri di ammortamento che originariamente non erano iscritti in bilancio e per i quali, dunque, non veniva affrontata la copertura in termini finanziari. Il citato D.Lgs. n. 118/2011 - come ricorda la relazione tecnica del presente decreto-legge - "ha stabilito regole di contabilizzazione degli investimenti e degli ammortamenti uniformi e tali da garantire sia l'equilibrio economico che l'equilibrio finanziario degli enti del SSN"; gli ammortamenti non sterilizzati qui richiamati sono - sempre secondo la relazione tecnica - "dunque frutto di pregresse politiche di investimento non sempre adeguate alla capacità economico-finanziaria degli enti del SSN le quali hanno generato, soprattutto in talune regioni, una significativa crisi di liquidità";

Dopo diversi anni di confronto, è stato convenuto a livello tecnico tra Stato e Regioni un percorso relativo alle scritture contabili degli ammortamenti e delle sterilizzazioni date dai costi capitalizzati. Tale voce riporta il costo *pro quota* sostenuto per l'acquisto di beni ad utilità ripetuta (immobili, macchinari, apparecchiature, altri beni di investimento) la cui caratteristica è quella di avere un utilizzo che si manifesta in una pluralità di esercizi. L'inclusione degli ammortamenti nel livello della spesa dell'anno 2011 è legata al processo volto al superamento di alcune criticità rilevate nella registrazione di tale componente di costo e della corrispondente componente di ricavo (c.d. costi capitalizzati) che consente la sterilizzazione degli ammortamenti in termini di risultato di esercizio. La relativa valorizzazione, che si accompagna sul lato delle entrate, alla valorizzazione della eventuale quota di entrate preordinate per la relativa copertura (costi capitalizzati), è stata effettuata sui conti 2011 dalle singole Regioni in sede di avvio del processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. Tale percorso è stato poi completato dall'entrata in vigore della specifica trattazione contabile prevista nell'ambito del D.Lgs. 118/2011. In particolare è stato previsto di includere nella valutazione del risultato d'esercizio 2011 la quota degli ammortamenti non sterilizzati di competenza 2011 dei beni ad utilità ripetuta entrati in produzione negli anni 2010 e 2011 e, su richiesta regionale, anche degli altri ammortamenti non sterilizzati relativi a beni entrati in produzione prima del 2010. A partire dal 2012 le Regioni dovranno provvedere alla copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno. A partire dal 2013 provvederanno, altresì, alla copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati pregressi 2001-2010 e delle quote non ancora finanziate nell'arco temporale di 25 anni. Il D.Lgs. 118/2011 ha poi

definito le modalità di rappresentazione contabile degli ammortamenti a partire dal 1° gennaio 2012, prevedendo (articolo 29, lettera *b*) che l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettui per quote costanti secondo aliquote individuate nell'allegato al decreto medesimo<sup>13</sup>. Inoltre, i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione<sup>14</sup>.

- b) le mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del SSN, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP (Stato Patrimoniale).

La RT al provvedimento sottolinea che la massa debitoria individuata dalla lettera *b*) si riferisce alla non avvenuta erogazione, da parte delle regioni, delle risorse regolarmente affluite alle regioni con il riparto del finanziamento statale del SSN. Tale massa debitoria comprende anche la mancata erogazione delle risorse regionali proprie derivanti dal finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, regolarmente presenti in termini di competenza di bilancio, e derivanti da:

- atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale;
- automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari;
- altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di copertura dei maggiori costi per l'erogazione dei LEA o di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA o da *pay back* o da iscrizione volontaria al SSN.

Il decreto 15 giugno 2012<sup>15</sup> del Ministro della salute, di concerto con il MEF, ha disciplinato in maniera puntuale l'adozione uniforme di nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del SSN, vincolanti a partire dall'anno 2012 per la trasmissione all'NSIS dei dati economici della gestione del SSN e quindi per l'assolvimento del debito informativo ministeriale

---

<sup>13</sup> La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 6 dicembre 2012, ha approvato un documento per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, in cui vengono evidenziate le difficoltà applicative del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, viene ritenuto particolarmente oneroso l'obbligo di contabilizzare gli investimenti effettuati con risorse correnti nello stesso esercizio finanziario in cui avvenuto l'acquisto. Allo stesso tempo, la Conferenza delle regioni ritiene che l'innalzamento delle aliquote di ammortamento delle diverse categorie di beni (cespiti) comporti un repentino appesantimento del "costo" delle diverse aziende dei servizi sanitari regionali.

<sup>14</sup> Le informazioni riportate sono state tratte da: RGE, *Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese 2011 - Il Servizio Sanitario Nazionale*, 26 giugno 2012.

<sup>15</sup> Ministero della Salute, Decreto 15 giugno 2012, *Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale*.

Il decreto 17 settembre 2012 del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, reca invece norme in materia di certificabilità dei bilanci sanitari volte a regolamentare gli aspetti più prettamente contabili nonché le connesse procedure amministrative contabili con l'obiettivo di porre le basi per garantire la certificabilità dei bilanci degli enti del SSN. Al fine di garantire uniformità di trattamento contabile dei fatti aziendali in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, con il decreto è stata altresì emanata la casistica applicativa relativa all'implementazione e alla tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale della gestione sanitaria accentrata (GSA) di cui al D.Lgs. 118/2011 (vedi *supra*).

Nello specifico la casistica applicativa adottata con il decreto risulta essere la seguente:

- Gestione sanitaria accentrata - La contabilità economico patrimoniale nella GSA;
- Gestione sanitaria accentrata - Il finanziamento sanitario ordinario corrente;
- Gestione sanitaria accentrata - Il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente;
- Gestione sanitaria accentrata - Il finanziamento regionale del disavanzo pregresso;
- Bilanci delle aziende - La sterilizzazione degli ammortamenti.

L'individuazione dei principi di consolidamento dei bilanci e di redazione del bilancio consolidato, dell'ulteriore casistica per gli enti del SSN, dell'ulteriore casistica per la gestione accentrata regionale e del bilancio consolidato del SSN viene rinviata ad ulteriori decreti da emanarsi a cura del Ministero della Salute di concerto con il MEF (articolo 6, comma 2, decreto 17 settembre 2012).

I commi a seguire recano le procedure attuative.

Il **comma 2** dispone che, in via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda, entro il 15 maggio 2013, con decreto direttoriale, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a una concorrenza massima dell'importo di 5 miliardi di euro.

Come accennato, tale decreto direttoriale è stato poi emanato in data [17 aprile 2013](#).

Il riparto dell'anticipazione in esame è operato - secondo il **comma 2** - in proporzione agli ammortamenti non sterilizzati di cui al **comma 1, lettera a)**, come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e in proporzione alle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del SSN (di cui al **comma 1, lettera b)**) iscritti nei modelli SP del 2011, anch'essi ponderati al 50%. I valori presi in considerazione sono quelli presenti nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Ai fini dell'erogazione delle risorse, si applicano le disposizioni previste dal successivo **comma 5**. Il decreto è trasmesso alle regioni e alle province autonome per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** prevede l'emanazione, entro il 30 novembre 2013, di un analogo decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del riparto definitivo fra le regioni dell'anticipazione di liquidità, fino a una concorrenza massima dell'importo di 14 miliardi di euro, comprensivo anche degli importi

previsti per l'anno 2014. Le somme sono erogate al netto di quanto già corrisposto - ai sensi dei **commi 2 e 5** - a valere sui 5 miliardi di euro per il 2013. Il riparto complessivo è operato in base alle ricognizioni dei valori di cui al **comma 1, lettere a) e b)**, come riscontrate dal Tavolo di verifica degli adempimenti (di cui all'articolo 12 [dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005](#))<sup>16</sup>. Anche in tal caso, ai fini dell'erogazione delle risorse, si applicano le disposizioni previste dal successivo **comma 5**. La comunicazione alle regioni e alle province autonome degli importi assegnati avviene con le stesse modalità precedentemente illustrate.

Il **comma 4** dispone che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, entro il 31 maggio 2013 ed entro il 15 dicembre 2013 (rispettivamente, con riferimento al primo e al secondo riparto di risorse), una richiesta di accesso alle anticipazioni di cui ai **commi 2 e 3**, richiesta che avvia il procedimento per l'erogazione delle somme. Per garantire l'intero utilizzo dei 14 miliardi, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne facciano richiesta entro il 15 dicembre 2013 importi superiori a quelli stabiliti nel riparto definitivo di cui al **comma 3**, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni, ma non richieste.

**La Camera ha specificato che le richieste di cui al comma 4 sono ammesse sempre che sia impossibile, per le regioni e le province autonome, a causa di carenza di liquidità, far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 e che tali anticipazioni sono concesse in deroga alle norme ordinarie che limitano, per le regioni, la possibilità di indebitamento.**

Il **comma 5** prevede e disciplina le condizioni per l'erogazione alle regioni dell'anticipazione di liquidità, vale a dire:

- la predisposizione, da parte delle regioni, di misure, anche legislative, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti (cfr. *supra*), per assicurare una idonea e congrua copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità. **La Camera ha specificato che tali misure devono essere volte prioritariamente alla riduzione della spesa corrente;**
- la presentazione, da parte delle regioni, di un piano relativo al pagamento dei debiti - comprensivi di interessi - certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012, elencati in modo dettagliato, per i quali il Tavolo di verifica degli adempimenti verifica la coerenza con le somme assegnate in sede di riparto delle risorse. In via residuale e nei limiti delle risorse assegnate, il piano può comprendere anche debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012:

---

<sup>16</sup> L'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 affida la verifica degli adempimenti, cui sono tenute le Regioni, al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse (Comitato LEA) che, congiuntamente al Tavolo di verifica degli adempimenti, consente alle Regioni coinvolte di accedere alla quota premiale del 3% (2% per le regioni virtuose che hanno avuto accesso al livello di anticipazione delle risorse sanitarie superiore al 98%) delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle entrate proprie.

per debiti sorti si intendono quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012;

- la sottoscrizione di un contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione, che definisca le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni; il tasso di interesse è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. Nel medesimo contratto devono essere previste, per l'ipotesi in cui la regione non adempia nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle somme, da parte del Ministero, sia l'applicazione di interessi moratori.

Il **comma 6** prevede che, all'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedano all'immediata estinzione dei debiti elencati nei piani di pagamento; dell'avvenuto adempimento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili viene rilasciata certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti da parte del responsabile della gestione sanitaria accentrata o da altra persona formalmente indicata dalla regione.

Gli adempimenti di cui al presente **comma 6** rientrano tra quelli ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota delle risorse statali destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della [legge n. 191 del 2009](#)<sup>17</sup>, prorogato, a decorrere dal 2013, dal comma 24 dell'articolo 15 del D.L. n. 95/2012<sup>18</sup>.

Come ricordato in precedenza, l'articolo 22 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che le Regioni che scelgono di gestire direttamente una quota di finanziamento del proprio servizio sanitario in regime di contabilità economico-patrimoniale, individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità: la gestione sanitaria accentrata presso la regione. Il centro di responsabilità ha l'obbligo di implementare e tenere una contabilità di tipo economico patrimoniale in grado di rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari, relativi alle operazioni finanziate con risorse destinate al servizio sanitario regionale di riferimento, fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli enti pubblici nonché ulteriori enti terzi.

Le regioni individuano un responsabile della gestione accentrata che è tenuto all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione accentrata e alla coerente compilazione dei modelli del conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP)<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*. Tali quote sono pari al 3% o al 2% delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta. La percentuale del 2% è quella riservata alle regioni che, essendo risultate adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, sono state destinatarie di un finanziamento pari al 98% del totale.

<sup>18</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*.

<sup>19</sup> I modelli CE (rilevazione del conto economico) e SP (rilevazione dello Stato patrimoniale) di cui al D.M. 13 novembre 2007, *Modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici*,

nonché alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata e dei conti degli enti del servizio sanitario regionale (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS anche se trasformati in fondazioni e aziende ospedaliere universitarie integrate). In sede di consolidamento il responsabile della gestione sanitaria accentrata e il responsabile della predisposizione del bilancio regionale assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate secondo il principio della competenza economica e quelle iscritte in contabilità finanziaria. Successivamente, il responsabile della gestione accentrata sottopone all'approvazione della Giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato sia il bilancio d'esercizio consolidato.

Ai sensi del successivo articolo 23 del citato decreto legislativo le regioni che non istituiscono un centro di responsabilità per la gestione accentrata, devono darne comunicazione al MEF e al Ministero della salute. Le regioni che operano tale scelta possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa dedicati alla sanità, solo operazioni di trasferimento verso enti del servizio sanitario regionale, ai quali destinano, in ciascun esercizio, l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento. Conseguentemente, presso la regione sono trattate le sole operazioni di consolidamento degli enti del servizio sanitario regionale e, a tal fine, è individuato formalmente un responsabile.

Il **comma 7** introduce, a decorrere dal 2013, ai fini dell'accesso delle regioni alle suddette quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (cfr. *sub* il precedente **comma 6**), un nuovo adempimento (oggetto di riscontro da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti sopracitato). Esso è costituito dall'erogazione al proprio Servizio sanitario, da parte della regione, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassi dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario, nonché delle somme che le stesse regioni, a valere su risorse proprie, destinino al finanziamento del Servizio sanitario.

La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario, cioè il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato. Tale fabbisogno nella sua componente cosiddetta indistinta (una quota del finanziamento è vincolata al perseguimento di determinati obiettivi sanitari), è finanziato dalle seguenti fonti:

- entrate proprie degli enti del SSN (*ticket*) in un importo definito e cristallizzato in seguito ad un'intesa fra lo Stato e le Regioni;
- imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (nella componente di gettito destinata al finanziamento della sanità), nonché addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF, entrambe le imposte quantificate nella misura dei gettiti determinati dall'applicazione delle rispettive aliquote base nazionali, vale a dire non tenendo conto dei maggiori gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali eventualmente attivati dalle singole Regioni;

---

*anche se trasformati in fondazioni e Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale (già Policlinici Universitari a gestione diretta di diritto pubblico), integrato con le codifiche informatiche con D.M. 31 dicembre 2007.*

- compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: tali enti compartecipano al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti di cui ai precedenti punti a) e b), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario (legge 296/2006 art. 1, comma 830);
- bilancio dello Stato: esso finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle precedenti fonti di finanziamento attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto - IVA (destinata alle Regioni a statuto ordinario) ed attraverso il Fondo sanitario nazionale (cap. 2700, tab. 2 del bilancio dello stato, Ministero economia e finanze, di cui una quota è destinata alla Regione siciliana, mentre il resto complessivamente finanzia anche altre spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi).

Per ogni esercizio finanziario, in relazione al livello del finanziamento del SSN stabilito per l'anno di riferimento, al livello delle entrate proprie, ai gettiti fiscali attesi e, per la Regione siciliana, al livello della compartecipazione regionale al finanziamento, e' determinato, a saldo, il finanziamento a carico del bilancio statale nelle due componenti della compartecipazione IVA e del Fondo sanitario nazionale.

La composizione del finanziamento del SSN nei termini suddetti e' evidenziata nei cosiddetti "riparti" (assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni ed individuazione delle fonti di finanziamento) proposti dal Ministero della Salute su i quali si raggiunge un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che sono poi recepiti con propria delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE.

Il livello del finanziamento sanitario, erogato alle Regioni in corso d'anno anche ricorrendo, ove necessario, ad anticipazioni di tesoreria, al fine di non condizionarlo all'andamento del ciclo economico e, in ultima analisi, all'andamento delle entrate fiscali, e' garantito da un meccanismo di salvaguardia (ai sensi dell'art. 39, comma. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dell'art. 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), grazie al quale il bilancio dello Stato, con apposito capitolo determinato annualmente nella tabella 'C' della legge di stabilità - Fondo di garanzia, (cap. 2701 tab. 2 del bilancio dello Stato, Ministero economia e finanze), provvede a compensare l'eventuale mancato gettito fiscale dell'IRAP (sanità) e dell'addizionale regionale all'IRPEF relativi agli esercizi precedenti, a seguito della loro definitiva quantificazione.

Il **comma 8** definisce la disciplina applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome che non partecipino al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale.

Le Regioni a Statuto speciale, attualmente nella quasi totalità ad eccezione, in parte, della Sicilia, provvedono direttamente al finanziamento dall'assistenza sanitaria nel loro territorio senza alcun onere a carico dello Stato.

Il sistema di finanziamento di questi enti prevede che attraverso le entrate fiscali che esse ricevono sotto forma di compartecipazioni ai tributi erariali (le cui quote sono stabilite negli statuti speciali e nelle norme di attuazione) essi provvedono al finanziamento integrale dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite (dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione).

In particolare la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articoli 1, comma 144 della legge 662/1996, e la Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 836 della legge 296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato.

Per la regione Sicilia, invece, ai sensi della legge 296/2006 articolo 1 comma 830, l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11 (la norma dispone l'aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana: 44,85 per cento per l'anno 2007, 47,05 per cento per l'anno 2008 e 49,11 per cento per l'anno 2009). Essa perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

*Le norme dello Statuto speciale prevalgono sulle norme statali di rango legislativo ordinario.*

Tali enti sono tenuti, ai fini del riparto di cui al **comma 3** dell'articolo in esame e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di liquidità di cui al **comma 2**, a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti sopracitato, entro il 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. In caso di mancata o incompleta trasmissione delle certificazioni di cui al **comma 6**, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità, fino a concorrenza degli importi non certificati (per tali enti, infatti, non sono attivabili i meccanismi previsti dal medesimo **comma 6** per le regioni a statuto ordinario).

Infine, il **comma 9** reca disposizioni dirette a consentire il coordinamento tra le nuove norme, introdotte con l'**articolo 3** in esame, ed il procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 1, comma 174, della [legge n. 311/2004](#), nei casi di disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale.

Il citato comma 174 prevede, per quelle regioni che abbiano presentato nuovi disavanzi nella spesa sanitaria, sulla base del quarto monitoraggio trimestrale, a fronte dei quali non siano stati adottati gli opportuni e necessari provvedimenti, la diffida del Presidente del Consiglio alle regioni a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di persistente inadempimento della regione entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario *ad acta* entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno

successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.

Il **comma 9** prevede che, nell'ambito del summenzionato procedimento, le regioni possano far valere le somme attinte mediante l'anticipazione di liquidità, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al **comma 1, lettera b)**. A tal fine, è stabilito uno slittamento per l'anno 2013 dei termini di cui al citato comma 174, disponendo che il termine del 30 aprile - entro il quale le regioni devono adottare i provvedimenti per ripianare il disavanzo - sia differito al 15 maggio e quello del 31 maggio - entro il quale spetta al commissario *ad acta* l'adozione dei medesimi provvedimenti - sia differito al 30 giugno.

Riguardo alle conseguenze del ricorso ai contratti di anticipazioni di somme di cui al presente **articolo 3**, cfr. anche *sub articolo 4*.

**Articolo 3-bis**

***(Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria)***

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013 il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale».**

**L'articolo 3-bis è stato inserito dalla Camera.**

Esso concerne gli acconti sulle quote vincolate per progetti relativi ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.

La disciplina vigente - di cui all'art. 1, comma 34-bis, della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#)<sup>20</sup>, e successive modificazioni - dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo (delle suddette quote) spettante a ciascuna regione. L'**articolo 3-bis** in esame prevede che, a decorrere dal 2013, il medesimo acconto del 70 per cento sia erogato a séguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sul riparto delle predette quote vincolate, intesa già richiesta dalla normativa vigente. La novella dispone, in sostanza, che l'acconto sia erogato a prescindere dalla delibera del CIPE relativa al riparto delle quote vincolate, delibera che è adottata, su proposta del Ministro della salute, successivamente alla summenzionata intesa.

---

<sup>20</sup> *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

Si ricorda che l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> La mancata presentazione o la mancata approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.

**Articolo 4**  
*(Verifica equilibri strutturali delle regioni)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

*Identico.*

L'**articolo 4**, per le regioni e le province autonome che abbiano sottoscritto - ai sensi dei precedenti **articoli 2 e 3** - i contratti per ottenere anticipazioni di somme per il pagamento di debiti, subordina la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui o di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati, oltre che al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, come già previsto nella legislazione fino ad ora vigente, alla condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.

La sussistenza delle condizioni è accertata dal Tavolo di verifica di cui all'**articolo 2, comma 4**, e dal Tavolo di verifica richiamato nell'**articolo 3, comma 3**, del decreto-legge (*cf. le relative schede*). Del riscontro positivo di tali

condizioni deve dare atto un'apposita delibera del Consiglio dei Ministri, la quale autorizza l'indebitamento in oggetto. *Sembra doversi ritenere che con il termine indebitamento si faccia qui riferimento anche all'ipotesi summenzionata di prestazione di garanzie.*

Si ricorda che la disciplina generale del sistema sanzionatorio per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già esclude la possibilità, per le regioni e le province autonome, di ricorrere, nell'anno successivo, all'indebitamento per gli investimenti<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr., da ultimo, l'art. 1, comma 462, lettera c), della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#).

## Articolo 5

### *(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito *internet* istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziato rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1,

1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del **competente** Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito *internet* istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

2. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.

3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.

4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano

3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai **rispettivi** Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.

6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

6. *Identico.*

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.

7. *Identico.*

**L'articolo 5** reca ai **commi da 1 a 6** norme finalizzate all'estinzione dei debiti dei Ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, entro l'importo di 500 milioni di euro nel 2013.

Esso dispone inoltre, al **comma 7**, la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni per il 2013 e a 4.000 milioni per il 2014.

### **Estinzione dei debiti dei Ministeri (commi 1-6)**

In particolare, il **comma 1** prevede che ciascun Ministero provveda a predisporre un apposito elenco dei debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti.

In base alla normativa contabile vigente, si definiscono residui passivi propri del bilancio dello Stato le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Ai sensi dell'articolo 36

del regio decreto n. 2440 del 1923, i residui passivi delle spese correnti e delle spese in conto capitale impegnate ma non ancora pagate sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziare. Decorsi i termini per il loro mantenimento in bilancio, tali residui sono eliminati dal conto del bilancio, in quanto perenti in via amministrativa. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio<sup>23</sup>.

*La norma di cui comma 1 fa riferimento a debiti, per obbligazioni giuridicamente perfezionate, "a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti" nel bilancio statale, maturati alla data del 31 dicembre 2012. La locuzione sembrerebbe far presupporre che debba trattarsi di debiti collocati "fuori bilancio", vale a dire – secondo la definizione contenuta nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 38/2010 - di debiti delle Amministrazioni conseguenti ad obbligazioni per le quali non si sono concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che quindi non hanno trovato corrispondente evidenziazione in bilancio.*

Il comma 1 dispone, inoltre, che gli elenchi dei debiti scaduti, redatti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi, sono trasmessi, per il tramite del competente Ufficio Centrale di Bilancio, entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze. In apposito allegato, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa, con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

*Tale previsione sembrerebbe anch'essa far presupporre che la norma intenda aver riguardo ai debiti collocati fuori bilancio, dovendo essi essere aggregati al pertinente capitolo/articolo al fine di essere "riportati" a bilancio statale.*

Per garantire il concorso al pagamento dei suddetti debiti, il **comma 2** rfinanzia di 500 milioni di euro per il 2013 il Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

La norma precisa che nel pagamento dei debiti pregressi va data priorità al pagamento delle spese diverse dai fitti passivi.

In caso di insufficienza delle risorse stanziare rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il Fondo medesimo viene ripartito proporzionalmente, con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 15 maggio 2013, sulla base

---

<sup>23</sup> La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. Le somme eliminate possono però riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto). Quella della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore il quale, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito.

delle richieste pervenute entro il termine perentorio del 30 aprile previsto al comma 1.

Le somme ripartite sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi negli elenchi.

Si ricorda che il Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi è stato istituito, nel 2006, dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con lo scopo di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Successivamente, il Fondo è stato rifinanziato, dapprima con D.L. n. 185/2008, al fine di assicurare l'estinzione dei crediti dei Ministeri fino a tutto il 2007, poi con il D.L. n. 5/2009, che ha esteso l'applicazione della norma anche ai crediti maturati verso i Ministeri nel corso dell'anno 2008, infine, con l'articolo 10, comma 17, del D.L. n. 98/2011, per provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri fino alla data del 31 dicembre 2010.

Da ultimo, per provvedere all'estinzione dei debiti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, per spese relative a consumi intermedi, è intervenuto l'articolo 35, comma 2, del D.L. n. 1/2012, che ha rifinanziato il Fondo di 1 miliardo di euro per il 2012.

Nel Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato (DOC. CCXLVIII, n. 1), il Ministero dell'economia ha rilevato che sebbene il fenomeno dei debiti pregressi (anche fuori bilancio) delle Amministrazioni centrali dello Stato appaia in diminuzione (i debiti accertati al 31 dicembre 2011 erano pari 997,5 milioni di euro, a fronte di 1.1548 milioni del 2010), le disponibilità del Fondo per il ripiano dei debiti e l'attività di accertamento annuale non sembrano aver inciso strutturalmente sulla portata del fenomeno non conducendo ad una estinzione dei debiti pregressi nelle varie annualità.

Il **comma 3** prevede il monitoraggio dei relativi pagamenti da parte degli Uffici Centrali di bilancio, ai quali le amministrazioni trasmettono, con cadenza trimestrale, i prospetti dei pagamenti dei debiti, nonché l'indicazione di quelli che non è stato possibile estinguere. A loro volta, gli Uffici Centrali di bilancio trasmettono una relazione finale alla Corte dei Conti sulle somme effettivamente impegnate e pagate.

Qualora l'ammontare dei debiti dovesse risultare superiore all'importo di 500 milioni di euro, il **comma 4** dispone che i Ministeri interessati definiscano, entro il 15 giugno 2013, per la quota di debiti non soddisfatta con il Fondo, un piano di rientro volto al conseguimento dei necessari risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie.

Il piano di rientro, definito con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere comunicato alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

La norma precisa che ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, come definite ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità pubblica n. 196/2009, le spese del bilancio dello Stato, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell'articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia: le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; le spese per interessi passivi; le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; le spese per ammortamento di mutui; le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

- nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei suddetti piani di rientro i Nuclei di analisi e valutazione della spesa<sup>24</sup> (**comma 5**).

In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti del 15 giugno 2013, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti (**comma 6**).

Si segnala che con la [circolare n. 18 del 12 aprile 2013](#) la Ragioneria generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni operative riguardo agli adempimenti previsti dall'articolo 5 in commento.

---

<sup>24</sup> Si ricorda che l'articolo 39 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009) ha previsto l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, affidando lo svolgimento di tale attività ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa (NAVS). Nell'ambito di tali nuclei si realizza la collaborazione tra Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato con le amministrazioni centrali per la verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni rispetto agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla Decisione di finanza pubblica, nonché ai fini del monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza della gestione.

### **Riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte (comma 7)**

Il **comma 7** stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio saranno stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni per il 2013 e a 4.000 milioni per il 2014.

Si segnala che l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge in esame, nel porre la copertura finanziaria dell'onere determinato dall'aumento del limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili da ciascun contribuente (onere quantificato in 1.250 milioni per il 2014, 380 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016) a valere sulle risorse esistenti nella contabilità speciale di tesoreria 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate, specifica, all'ultimo periodo che, ai fini della copertura dell'onere per il 2014, si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui al precedente articolo 5, comma 7.



**Articolo 6, commi 1-4**  
*(Ordine di priorità nel pagamento dei debiti)*

Testo del decreto-legge

---

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*. Tra più crediti non oggetto di cessione *pro soluto* il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

---

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*. Tra più crediti non oggetto di cessione *pro soluto* il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento **ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.**

**1-bis.** Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.

**1-ter.** I pagamenti effettuati ai

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**sensi del presente capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori.**

2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

2. *Identico.*

3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito *internet* per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

3. *Identico.*

4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

4. *Identico.*

**I commi da 1 a 4 dell'articolo 6, modificati dalla Camera, stabiliscono i criteri per l'effettuazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo in particolare che i pagamenti siano effettuati dando priorità a quelli relativi ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*. Si promuove altresì, tra**

l'altro, la stipula di convenzioni con le associazioni del sistema creditizio al fine di verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese sia impiegata a sostegno del sistema produttivo.

Più in dettaglio, il **comma 1** definisce gli articoli del Capo I (articoli da 1 a 6) del provvedimento come norme volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento e stabilisce i criteri per l'effettuazione dei relativi pagamenti effettuati ai sensi del medesimo Capo I dalle amministrazioni pubbliche secondo un ordine di priorità.

In particolare, dispone che i pagamenti sono effettuati dando priorità a quelli relativi ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*.

Tra più crediti non oggetto di cessione *pro-soluto*, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento, ovvero - **secondo quanto specificato dalla Camera** - da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.

Si ricorda, al riguardo, che nel codice civile il principio cronologico nell'adempimento delle obbligazioni, inteso come "credito più antico", è contenuto all'art. 1193 del codice<sup>25</sup>, il quale è relativo però all'imputazione del pagamento quando il debitore ha più debiti della stessa specie verso il medesimo creditore e non dichiara, in sede di pagamento, quale debito intende soddisfare. Il codice civile afferma invece il principio di proporzionalità nella soddisfazione dei crediti ugualmente privilegiati all'art. 2782, primo comma («*I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo*»).

Con riferimento all'istituto della cessione, si rammenta, che, secondo i principi del diritto civile, la cessione *pro soluto* esonera il cedente dal rispondere dell'eventuale solvibilità del debitore, mentre la cessione *pro solvendo*, implica invece per il cedente l'obbligo di rispondere dell'eventuale inadempimento del debitore.

La disciplina sulla certificazione dei crediti consente la cessione del credito a banche o intermediari finanziari sia *pro soluto*, sia *pro-solvendo*, nonché l'anticipazione del credito, senza cessione dello stesso.

Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia nel corso dell'Audizione tenutasi presso le Commissioni speciali riunite di Camera e Senato sull'esame della Relazione al Parlamento 2013, in data 28 marzo u.s., i debiti commerciali (inclusi quelli riguardanti la spesa in conto capitale) delle P.A. verso le imprese ammonterebbero complessivamente a fine 2011 a poco meno di 80 miliardi (compresi quelli ceduti con la clausola *pro-solvendo*).

---

<sup>25</sup> L'art. 1193 cc., rubricato "imputazione del pagamento", prevede che «chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti».

A questi si aggiungono, secondo quanto risulta dalle segnalazioni di vigilanza, 11 miliardi di crediti ceduti *pro-soluto* agli intermediari finanziari.

Si ricorda che la previsione della priorità al pagamento dei crediti non ceduti *pro soluto* risponde all'indirizzo fornito dalle Camere nella risoluzione approvata sulla Relazione al Parlamento 2013<sup>26</sup>, nella quale si impegna tra l'altro il Governo "a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità a quelli che le imprese non hanno ancora ceduto al sistema creditizio, e a verificare l'opportunità, fermo restando il rispetto del criterio del pagamento secondo l'ordine cronologico, di tutelare le situazioni di crisi aziendale sulla base di principi di equità e di solidarietà".

**Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera**, autorizza il Governo a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese - la cui posizione si era deteriorata a causa del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni - sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo.

Si prevede, altresì, che ogni dodici mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge in esame, il Governo debba trasmettere alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati del monitoraggio.

**Il comma 1-ter**, anch'esso **introdotto dalla Camera**, prevede che i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del Capo I in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica siano prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di cui, rispettivamente, degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nei confronti dei rispettivi creditori.

La norma sembra potersi interpretare nel senso che le risorse di cui l'ente o organismo privato a totale partecipazione pubblica è creditore ai sensi del Capo I del provvedimento, che vengono pagate dalla pubblica amministrazione, dovranno essere prioritariamente destinate dai medesimi soggetti al pagamento delle stesse tipologie di debiti previste dal Capo I, articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei relativi creditori.

**Il comma 2** prevede che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

Si ricorda, per quanto concerne gli enti locali, che l'articolo 1, comma 13, quinto periodo, del decreto-legge in commento prevede che la rata annuale di restituzioni delle anticipazioni concesse a valere sul Fondo istituito dal comma 10 sarà corrisposta a

---

<sup>26</sup> Risoluzione (6-00002) sulla Relazione al Parlamento 2013 (Doc. LVII-bis, n. 1), approvata dall'Assemblea del Senato in data 2 aprile 2013.

partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ogni anno.

*Sembrerebbe utile, pertanto, un coordinamento tra le due norme.*

Il **comma 3** prevede che i Piani dei pagamenti sono pubblicati dall'ente interessato sui propri siti *internet*, per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità degli atti per via telematica, previste dall'articolo 18 del D.L. n. 83/2012 (legge n. 174/2012).

Si ricorda il citato articolo 18 del D.L. n. 83/2012<sup>27</sup> stabilisce che la concessione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati sono soggetti alla pubblicità sulla rete *internet* e le relative informazioni devono essere riportate, con *link* ben visibile nella *homepage* del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito».

Il **comma 4**, relativamente alle opere pubbliche oggetto di pagamento, dispone, ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) nei mandati di pagamento informatici sul SIOPE ai sensi della normativa vigente<sup>28</sup>, che, a decorrere dal 30 settembre 2012, per il monitoraggio delle opere pubbliche, i dati relativi ai pagamenti dei debiti riguardanti le medesime opere sono comunicati al Ministero dell'economia, ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere

---

<sup>27</sup> *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

<sup>28</sup> Si ricorda che il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) rileva, in attuazione dell'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche.

Nella banca dati SIOPE affluiscono giornalmente i dati dalla tesoreria statale e dalle tesorerie degli enti pubblici, codificate in maniera uniforme. La norma è finalizzata garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 126 TFUE (ex 104 TCE). Tutti gli incassi e i pagamenti delle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e i tesoriери/cassieri degli enti non possono dare corso alle operazioni prive della codifica.

La rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte per la predisposizione delle relazioni sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, previste ai sensi della legge di contabilità (in particolare, le relazioni con cadenza trimestrale di cui all'art. 14, co. 4, legge n. 196/2009).

Partito nel 2003 (base giuridica originaria è l'articolo 28, comma 3 della legge n. 289/2002), con riferimento ai pagamenti del Bilancio dello Stato, il SIOPE è stato oggetto di una gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti tra Regioni, Enti locali ed Università.

L'avvio a regime del SIOPE per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università è avvenuto nel 2006. Gradualmente, il SIOPE è destinato ad essere esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche del conto economico della Pubblica amministrazione.

Dopo l'avvio della rilevazione per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università, il SIOPE è stato esteso:

- ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, ai Consorzi di enti locali (dal 1° gennaio 2007);
- agli Enti di ricerca (dal 1° luglio 2007);
- alle strutture sanitarie: aziende sanitarie, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (dal 1° gennaio 2008), le agenzie sanitarie regionali (dal 1° gennaio 2011);
- agli enti gestori di parchi e aree marine protette (1 gennaio 2012);
- alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura (dal 1 gennaio 2012).

pubbliche e secondo le modalità previste nel D.M. del 26 febbraio 2013 attuativo del testé citato D.Lgs.

Il citato Decreto del Ministero dell'economia e finanze 26 febbraio 2013 reca "Attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

**Articolo 6, commi 5-7**

*(Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A., nonché dei fondi per gli indennizzi di cui alla "legge Pinto")*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.

5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo. **Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014.**

6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-*quater* è inserito il seguente:

6. *Identico:*

«Art. 5-*quinqüies*. -- (*Esecuzione forzata*). -- 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria

«Art. 5-*quinqüies*. -- (*Esecuzione forzata*). -- 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, **a pena di nullità rilevabile d'ufficio**, atti di sequestro o di

## Testo del decreto-legge

centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-*bis* e 294-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. **Ferma restando l'impignorabilità prevista** dall'articolo 1, commi 294-*bis* e 294-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, **e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge**, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».

5. *Identico».*

7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-*bis*, è inserito il seguente:

7. *Identico.*

«294-*ter*. Il comma 294-*bis* si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.».

**Il comma 5 dell'articolo 6, modificato dalla Camera, prevede l'impignorabilità e inesquestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.**

**I commi 6 e 7 disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati ad un diverso ambito, in particolare al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo.**

Più in dettaglio, il **comma 5** prevede l'impignorabilità e inesquestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione esplicita l'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'art. 41 Cost., relativo all'iniziativa economica privata.

L'impignorabilità di tali somme era stata indicata anche dalla risoluzione approvata dall'Aula del Senato il 2 aprile 2013, a conclusione dell'esame della relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con una **modifica apportata dalla Camera** è stato altresì prevista la sospensione fino al 30 giugno 2014, qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, delle azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi [dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010](#)<sup>29</sup> e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento.

Si ricorda che il citato articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha stabilito al comma 2 che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, e già commissariate alla data di entrata in vigore del decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari *ad acta* devono procedere alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento.

Si segnala che una norma di contenuto analogo era prevista dall'articolo 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

I **commi 6 e 7** disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo.

In particolare, il **comma 6** interviene sulla "legge Pinto" (L. 89/2001 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) con disposizioni volte a garantire (come si legge nella relazione illustrativa) "un'ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate" per gli indennizzi dovuti dallo Stato per violazione del termine ragionevole del processo.

Introducendo l'art. 5-*quinquies* nella legge 89/2001, il comma 6 integra la disciplina dell'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate a norma della legge Pinto.

---

<sup>29</sup> *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

L'impignorabilità di tali fondi è stata prevista dall'[art. 1, comma 294-bis, della legge 266/2005 - legge finanziaria 2006](#) (come novellato dalla legge di stabilità 2013, L. n. 228/2012).

Il comma 294-bis, infatti, sottrae all'esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge n. 89/2001 ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale.

Il nuovo articolo 5-quinquies della legge Pinto reca la disciplina del c.d. pignoramento contabile, già prevista per altre ipotesi, impedendo il pignoramento presso terzi (le Tesorerie dello Stato) dei fondi *ex* legge Pinto.

Come si legge nella relazione illustrativa, con la previsione dell'impignorabilità non si "può tuttavia evitare che i predetti fondi per il pagamento degli indennizzi Pinto, attinti da pignoramento, effettuato nelle forme della espropriazione presso terzi, siano, ancorché nelle sole more della dichiarazione di impignorabilità da parte del giudice dell'esecuzione, sottoposti ad accantonamento (espressione principale del compito del custode, di cui è investito il terzo tesoriere - Banca d'Italia).

Ne deriva, sul punto, l'impossibilità per l'amministrazione di programmare adeguatamente, secondo le disponibilità esistenti, i pagamenti dei creditori muniti di titolo esecutivo anteriore (rispetto al pignorante). Analoga esigenza di protezione si pone per i fondi destinati al pagamento dei creditori Pinto di competenza di altre amministrazioni".

Più in dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 5-quinquies stabilisce che non sono ammessi atti di pignoramento o sequestro presso le Tesorerie (sia quella centrale che quelle provinciali dello Stato) per la riscossione coattiva delle somme dovute dallo Stato ai sensi della legge Pinto (ovvero gli indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo).

Con una **modifica apportata dalla Camera** è stata peraltro stabilita la rilevanza d'ufficio della nullità degli eventuali atti esecutivi ammessi sulle predette somme.

Gli atti eventualmente notificati alle Tesorerie non determinano obblighi di accantonamento né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie debbono rendere in tali casi dichiarazione negativa richiamando gli estremi delle disposizioni in commento (comma 4).

I creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, potranno eseguire i pignoramenti e i sequestri secondo le disposizioni del codice di procedura civile sull'espropriazione mobiliare presso il debitore (art. 513 e ss.).

È stato altresì **precisato dalla Camera** che l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-*bis* e 294-*ter*, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) va riferita anche ai fondi, alle aperture di credito ed alle contabilità speciali destinati al pagamento di indennità liquidate ai sensi della legge Pinto.

L'esecuzione ha luogo con atto notificato ai Ministeri competenti (Giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario; Difesa, quando si tratta di procedimenti del giudice militare; Economia e finanze, negli altri casi) ovvero al funzionario delegato del distretto di Corte d'appello del provvedimento giurisdizionale in esecuzione e determina la sospensione di ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio che riceve la notifica deve vincolare l'ammontare per cui si procede, sempre che esistano in contabilità fondi pignorabili. La notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi (comma 2).

Gli atti di pignoramento e sequestro debbono indicare a pena di nullità il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione (comma 3).

A ulteriore completamento dell'intervento, con il nuovo art. 5-*quinquies*, la disciplina dell' [articolo 1 del D.L. n. 313/1994](#), sui pignoramenti relativi alle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, è estesa ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, ivi compresi quelli accreditati mediante apertura di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate (comma 5).

In base alla disciplina del DL n. 313/1994, i pignoramenti e i sequestri aventi per oggetto le contabilità speciali si eseguono secondo il c.p.c. con notifica al direttore di ragioneria responsabile presso gli uffici e non nei confronti delle tesorerie dello Stato.

In merito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 350/1998, ha rilevato che la disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali, dettata dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, non configura una vera e propria impignorabilità dei fondi assegnati.

Secondo la Corte, tale disciplina tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità di quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali.

Questa disciplina - ha rilevato la Corte - esclude il pignoramento presso il tesoriere dei fondi gestiti con questa particolare procedura e prevede, invece, il pignoramento presso il funzionario direttamente responsabile della gestione contabile dei fondi ed in grado di conoscerne l'ammontare e la disponibilità, come pure di verificare se e quali vincoli di destinazione siano imposti e per quali somme vi siano cause di impignorabilità. In questo contesto è giustificato disporre che gli atti di pignoramento delle somme affluite nelle contabilità speciali siano notificati al direttore di ragioneria

responsabile, il quale, senza esercitare alcun potere discrezionale, è tenuto a vincolare l'ammontare pignorato assumendone la correlativa responsabilità, con atti non sottratti a verifica o accertamento giurisdizionale.

Il **comma 7**, mediante l'introduzione di un nuovo comma 294-ter all'articolo 1 della legge finanziaria 2006, stabilisce che la disciplina dell'impignorabilità riguarda anche i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinate ai pagamenti in base alla legge Pinto.

*Si osserva che il nuovo art. 5-quinquies della legge Pinto riproduce gran parte delle disposizioni già recate dall'art. 1 del decreto-legge 313/1994; potrebbe essere pertanto ritenuto opportuno un approfondimento sull'efficacia del rinvio espresso alle disposizioni del dl 313.*

*Analogo approfondimento potrebbe riguardare il principio di impignorabilità delle risorse destinate agli indennizzi della legge Pinto (art. 1, comma 294-bis della legge finanziaria 2006), in particolare se possa dirsi pienamente salvaguardato dall'estensione anche a tali fondi della procedura di pignoramento contabile di cui al decreto-legge 313/1994. Come si è visto, infatti, la Corte costituzionale ha affermato che il dl 313 non configura una procedura tale da determinare l'impignorabilità dei fondi, bensì esclude soltanto il pignoramento presso terzi (le tesorerie).*



**Articolo 6, commi 8-11-quater**  
*(Tempi e modalità dei pagamenti)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:

8. *Identico.*

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-*bis*»;

b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-*bis*»;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le

## Testo del decreto-legge

osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.».

9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica **certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli **articoli** 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. **La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.**

Testo del decreto-legge

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

10. *Identico.*

**11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti *internet* delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.** Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti **omettono** la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e **successive modificazioni**, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità **fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti** di cui al presente capo.

**11-bis.** Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**11-ter.** Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

**11-quater.** Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,» sono soppresse.

I **commi da 8 a 11** dettagliano tempi e scadenze per l'effettuazione dei pagamenti da parte della amministrazioni, prevedendo anche specifiche responsabilità amministrative a carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto degli adempimenti.

Il **comma 11-bis, inserito dalla Camera**, prevede la facoltà di intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali; il **comma 11-ter, aggiunto dalla Camera**, stabilisce che ai fini dei pagamenti, l'accertamento della regolarità contributiva sia effettuato con riferimento alla data

di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento; il **comma 11-quater** infine, **aggiunto dalla Camera**, modifica la disciplina concernente la predisposizione - in relazione agli impegni per somministrazioni, forniture e appalti - di un piano finanziario pluriennale per l'ordinazione ed il pagamento delle spese.

In particolare il **comma 8** modifica la vigente disciplina dei controlli di regolarità amministrativo-contabile stabilita dall' [articolo 8, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 123/2011](#)<sup>30</sup>, aggiungendovi un comma 4-bis che, nell'ambito della disciplina generale dei controlli, inserisce una disciplina speciale per i pagamenti relativi alle transazioni commerciali considerati nel decreto legge in esame, vale a dire quelli per debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni oggetto della normativa UE sui ritardi dei pagamenti.

Il comma specifica infatti che si tratta delle transazioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 (come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 192/2012), attuativo della disciplina europea sulla lotta contro i ritardi nei pagamenti).

A tal fine si prevede che il controllo preventivo di regolarità contabile debba esplicarsi entro la data di scadenza del pagamento, mediante invio dell'atto di pagamento – emesso a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali - all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della scadenza medesima, e con l'obbligo per l'ufficio di dar corso al pagamento nei 15 giorni successivi al ricevimento dell'atto medesimo.

Tale ultimo termine va rispettato sia nel caso di esito positivo del controllo, “sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni o chiarimenti”. In tale eventualità, tuttavia, la norma prevede che qualora il dirigente responsabile (il soggetto che ha emesso l'atto di pagamento inviato al controllo) non risponda alle richieste di chiarimenti, o le risposte non risultino idonee a superare le osservazioni formulate dall'ufficio di controllo, l'ufficio debba segnalare alla Procura regionale della Corte dei conti “eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso”.

Resta fermo che tale procedura speciale non si applica a quegli atti di pagamento che presentino le gravi irregolarità previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011, quali l'eccedenza della spesa rispetto agli stanziamenti, l'errata imputazione della spesa stessa ed altro<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

<sup>31</sup> L'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2001 dispone in proposito che gli atti di spesa non possono avere corso qualora: - siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; - la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio; - l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui; - siano violate le

Sia la relazione illustrativa che la relazione tecnica precisano che il rispetto del termine di pagamento cui è finalizzata la procedura speciale in questione mira ad evitare che si realizzino gli aggravii di spesa per interessi moratori: interessi che, si rammenta, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002 sopracitato sono dovuti dal giorno successivo alla costituzione alla scadenza del pagamento, senza necessità di costituzione in mora da parte del creditore.

Il **comma 9** dispone che le amministrazioni pubbliche debtrici considerate nel decreto-legge in esame (enti locali, regioni e province autonome, enti del SSN ed amministrazioni statali) comunichino ai creditori entro il 30 giugno 2013, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti previsti da precedenti articoli da 1 a 5 del provvedimento. Tale prescrizione viene corredata da norma sanzionatoria, prevedendosi che l'omessa comunicazione, rileva ai fini della responsabilità del dirigente competente per l'eventuale danno erariale che ne dovesse conseguire.

A seguito di **modifiche apportate dalla Camera**, con la evidente finalità di garantire la certezza e l'integrità dell'invio della comunicazione in questione ai destinatari della stessa, è stato specificato che:

- la comunicazione può espletarsi anche tramite posta elettronica certificata inserita nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, come disciplinata dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005);
- la comunicazione deve essere sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente, con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore e l'integrità e l'immodificabilità del documento, ovvero con firma digitale, ai sensi del Codice sopradetto.

Una ulteriore responsabilità erariale viene tipizzata dal **comma 10** a carico dei soggetti responsabili dell'omissione di specifici adempimenti procedurali (che qui non si dettagliano) indicati negli articoli da 1 a 7, che riguardano, in linea generale, il rispetto di termini di carattere perentorio per l'invio di comunicazioni, elenchi od altri dati da parte delle amministrazioni debtrici nei confronti degli organi di controllo, ovvero che stabiliscono precisi presupposti e vincoli ai fini all'utilizzo delle risorse per i pagamenti, nonché atti da effettuare successivamente all'avvenuto pagamento.

Qualora il mancato o tardivo adempimento abbia causato la condanna dell'amministrazione al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori, lo stesso è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile.

---

disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa; - non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa per i dipendenti pubblici con i vincoli di bilancio.

Il **comma 11** dispone che allo scopo di assicurare la tempestività dei pagamenti le amministrazioni competenti omettono (come **precisato dalla Camera**) la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo<sup>32</sup>, dei decreti di riparto tra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli da 1 a 3 e degli altri provvedimenti previsti dal provvedimento in esame.

A seguito di **modifiche apportate dalla Camera** è stato altresì specificato che:

- i decreti e i provvedimenti previsti dal Capo I (articoli da 1 a 6) del provvedimento hanno natura non regolamentare;
- le amministrazioni competenti devono pubblicare nei propri siti *internet* i provvedimenti relativi ai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione con le modalità di cui al decreto legislativo n. 33/2013 (che ha introdotto una disciplina generale in materia di trasparenza e di pubblicità da parte delle P.A., secondo modalità che dovranno essere definite dal Dipartimento della funzione pubblica).

Il **comma 11-bis, aggiunto dalla Camera**, prevede la facoltà di un intervento sostitutivo dello Stato (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131/2003<sup>33</sup>) in caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali alle disposizioni recate dal Capo I.

È quindi prevista la nomina di un commissario governativo nel caso di mancata adozione degli atti di cui:

- all'articolo 1, comma 2 (comunicazione entro il 30 aprile 2013 da parte degli enti locali degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti);
- all'articolo 2, comma 1 (richiesta da parte delle regioni al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, di anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti) e comma 3 (adempimenti delle regioni necessari al fine dell'erogazione delle somme);
- all'articolo 3, comma 4 (richiesta di accesso delle regioni alle somme assegnate) e comma 5 (predisposizione da parte delle regioni di misure, anche legislative, per assicurare copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità e la presentazione del piano relativo al pagamento dei debiti).

*La previsione della nomina del commissario, formulata in termini prescrittivi, sembrerebbe configurare la facoltà del Governo come un potere-dovere.*

---

<sup>32</sup> Si tratta del controllo preventivo di legittimità previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

<sup>33</sup> *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 200, n. 3.*

Il **comma 11-ter, aggiunto dalla Camera**, stabilisce che, ai fini dei pagamenti al Capo I, l'accertamento della regolarità contributiva deve essere effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Nel caso in cui tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, trovano applicazione le disposizioni in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Tali disposizioni prevedono, in particolare, il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza, con conseguente pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C.<sup>34</sup>, da parte di specifici soggetti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 13-*bis*, comma 5, del D.L. n. 52/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, ha consentito il rilascio del D.U.R.C. anche in presenza di apposita certificazione, rilasciata secondo specifiche modalità, che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per un importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Infine il **comma 11-quater, inserito dalla Camera**, modifica il comma 10 dell'articolo 6 del D.L. n. 95/2012<sup>35</sup>, il quale ha disposto in via sperimentale per il triennio 2013-2015, nelle more del riordino della disciplina sulla gestione del bilancio dello Stato, l'obbligo da parte del dirigente responsabile di predisporre - in relazione a ciascun impegno - un piano finanziario pluriennale sulla base del quale il medesimo soggetto ordina e paga le spese.

Con la modifica in esame viene soppresso il riferimento a ciascun impegno "relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti", attribuendo pertanto al suddetto piano finanziario carattere generale. Il piano dei pagamenti dovrà dunque essere predisposto in relazione a ciascun impegno assunto e non più solo in relazione a ciascun impegno di spese per somministrazioni, forniture e appalti.

---

<sup>34</sup> Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) è il documento attestante la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

<sup>35</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

**Articolo 6-bis**  
***(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo)***

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:**

**«23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale».**

**L'articolo 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati,** riduce dal 25 al 15 per cento l'ammontare delle rate di acconto per le quali si registra un ritardo dell'emissione del certificato o del titolo di spesa, con riferimento all'importo netto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che consente all'esecutore di lavori di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione.

**Il comma 1** novella l'articolo 253 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ([decreto legislativo 163/2006](#)) introducendo una norma transitoria (comma 23-bis), che consente all'esecutore dei lavori, fino al 31 dicembre 2015, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile (promuovendo pertanto un'eccezione di inadempimento della sua obbligazione) nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale. L'esercizio di tale azione consente la sospensione dei lavori nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell'amministrazione.

L'art. 133, comma 1, del codice disciplina l'ipotesi di ritardata emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa prescrivendo l'obbligo per la

pubblica amministrazione di corrispondere all'appaltatore interessi legali e moratori facendo salva la facoltà dell'appaltatore medesimo – qualora l'ammontare delle rate di acconto oggetto del ritardo riguardi il quarto dell'importo netto contrattuale - di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile o di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

La norma transitoria introdotta dall'emendamento, pertanto, riduce dal 25 al 15 per cento del totale dell'importo netto contrattuale l'ammontare delle rate di acconto, per le quali si registra un ritardo dell'emissione del certificato o del titolo di spesa ed è consentito – in relazione all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti - all'esecutore di lavori di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile rifiutandosi di adempiere la sua obbligazione.

**Articolo 7***(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)*Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-*quinqüies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. *Identico.*

2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili

2. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.

4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debtrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

3. *Identico.*

4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debtrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, **che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,** con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

**4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2.**

5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui al **comma 4** rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del

6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata,

## Testo del decreto-legge

Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. **Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-*quater* e 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.**

7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte

7. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario *ad acta*, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.**

**7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.**

**7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis.**

8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni *pro-soluto* e cessioni *pro-solvendo*.

8. *Identico.*

9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento,

9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di

## Testo del decreto-legge

previa intesa con le Autorità europee e **su deliberazione delle Camere**, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione ***pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012*** da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 **ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni.**

***9-bis.*** Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti.

L'**articolo 7 modificato dalla Camera** introduce disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione di somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, al fine di garantire, anche per tali tipologie di debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2012, la completa liquidazione.

In particolare, il **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche debentrici, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti ai sensi della disciplina vigente, sono obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 29 aprile 2013 (20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto).

Si ricorda che ai sensi della disciplina vigente richiamata nel comma in esame ([articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, D.L. n. 185/2008](#), e [articolo 12, comma 11-quinquies, D.L. n. 16/2012](#)), la certificazione del credito è rilasciata, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti – qualora il credito è certo, liquido ed esigibile - anche al fine di consentirne la cessione pro *soluto* o pro *solvendo* a banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Le pubbliche amministrazioni che sono tenute a rilasciare certificazione sono:

- le regioni e dagli enti locali, ad eccezione degli enti locali commissariati e dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, i quali non possono rilasciare certificazione a pena di nullità (articolo 9, comma 3-*bis* e 3-*ter* del D.L. n. 185/2008);
- dallo Stato ed enti pubblici nazionali (articolo 12, comma 11-*quinquies*, D.L. n. 16/2012).

Si evidenzia, che ai sensi della disciplina attuativa delle citate norme (D.M. 25 giugno 2012, come modificato dal D.M. 19 ottobre 2012 e D.M. 22 maggio 2012, come modificato dal D.M. 24 settembre 2012), la forma ordinaria/cartacea di certificazione è stata sostituita a fine ottobre 2012 dall'apposita piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (istituita dal Ministero dell'economia e finanze – RGS avvalendosi di Consip) che prevede una più snella procedura telematica di certificazione.

Si ricorda altresì che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è stata emanata la circolare 10 aprile 2013, n. 17, volta a fornire le prime istruzioni sugli adempimenti in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti.

Con la circolare del 30 aprile 2013 n. 22 sono state invece innovate le disposizioni contenute nella circolare n. 35 del 2012 concernenti le certificazioni di crediti relativi a residui passivi perenti e le relative richieste di reinscrizione in bilancio.

Il **comma 2** dispone che la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine del 29 aprile 2013 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta

responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi di quanto prevede il Decreto legislativo sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001)<sup>36</sup>. I dirigenti responsabili sono inoltre assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

Il **comma 3** precisa che la certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica.

Il **comma 4** – pur mantenendo ferma la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti secondo le procedure previste dalla disciplina vigente – prevede che le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 sono obbligate a comunicare, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

Con una **modifica apportata dalla Camera** è stato precisato che si deve trattare di debiti che non risultano estinti alla data della medesima comunicazione.

*Con riferimento all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 4, si osserva che la norma - facendo riferimento alle amministrazioni debentrici di cui al comma 1, e dunque alle amministrazioni che rilasciano ai sensi della normativa vigente la certificazione dei crediti - sembra escludere dall'obbligo di comunicazione dell'elenco dei debitori le pubbliche amministrazioni per le quali è fatto divieto di procedere a certificazioni, quali gli enti locali commissariati e agli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro.*

La comunicazione deve avvenire sulla base di un apposito modello telematico, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. La norma inoltre prevede che il creditore può segnalare all'amministrazione debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine previsto per la comunicazione dell'elenco, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato verso la medesima P.A.

Con il **comma 4-bis, aggiunto dalla Camera**, si intende in sostanza rendere permanente l'obbligo di comunicazione - da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici di somme per somministrazioni, forniture e appalti tenute alla

---

<sup>36</sup> Si ricorda che la responsabilità dirigenziale nella pubbliche amministrazioni è disciplinata dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e la responsabilità, le tipologie di infrazioni e sanzioni e le procedure conciliative nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle P.A. sono disciplinate dal successivo articolo 55 del medesimo D.Lgs.

certificazione dei debiti commerciali - dell'elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili.

Tale obbligo è previsto dal comma 4 dell'articolo in esame per il solo anno 2013 e relativamente ai debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Ai sensi della norma in esame, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la comunicazione in questione deve avvenire annualmente - per il tramite della piattaforma elettronica - entro il 30 aprile di ciascun anno e deve riguardare i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo (prevista dal comma 2 dell'articolo 7 in esame).

Il **comma 5** dispone che il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici dell'obbligo di comunicazione dell'elenco completo dei propri creditori di cui ai precedenti commi 4 e 4-bis, è considerato - analogamente alla violazione dell'obbligo di registrazione sulla piattaforma - come rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001).

Il **comma 6** dispone che, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione dell'elenco equivale a certificazione del credito.

Per ciò che riguarda la comunicazione dell'elenco dei debiti da parte degli enti territoriali, la norma precisa che la loro automatica certificazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 25 giugno 2012, il quale prevede, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, che il certificato può essere emesso senza data.

Con una **modifica apportata dalla Camera** è stato altresì previsto che le pubbliche amministrazioni possono indicare, per parte dei debiti, ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti, la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione del credito.

L'indicazione è possibile nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno disposte per gli enti locali e per le regioni dai commi 1 e 7 dell'articolo 1, e dalle anticipazioni di liquidità concesse a valere sul Fondo appositamente istituito dal comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento

In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità nonché alle anticipazioni, definite dopo la comunicazione dell'elenco dei debiti commerciali ai sensi del comma 4, le amministrazioni interessate possono aggiornare la

comunicazione effettuata limitatamente ai debiti privi di data. Le date indicate nella comunicazione non possono essere modificate in sede di aggiornamento;

Il **comma 7** dispone che, in caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione di correggere o integrare la comunicazione dell'elenco dei debiti.

Decorsi 15 giorni dal ricevimento dell'istanza senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero abbia espresso un motivato diniego alla correzione, il creditore può presentare un'istanza di nomina di un Commissario ad *acta*, mediante la piattaforma elettronica, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.

Il **comma 7-bis, inserito dalla Camera**, dispone che le pubbliche amministrazioni - contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica - provvedono a registrare sulla medesima piattaforma i dati di pagamento. In caso di inadempienza si determina responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del comma 5.

Il **comma 7-ter, inserito dalla Camera**, estende l'obbligo di comunicazione dell'elenco completo dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 (di cui al comma 4) alle pubbliche amministrazioni - diverse da quelle già assoggettate a tale obbligo - rientranti nel conto economico consolidato della P.A., alle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e alle Autorità indipendenti.

A tal fine, si prevede che le amministrazioni in questione sono tenute a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge; la comunicazione dell'elenco completo dei debiti deve essere effettuata entro il 15 settembre 2013. In caso di inadempimento dei predetti obblighi, si applicano la sanzione pecuniaria e i principi di responsabilità disciplinare e dirigenziale già richiamati dai commi 2 e 5.

Il **comma 7-quater, aggiunto dalla Camera**, prevede la pubblicazione dei dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui al comma 4 nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione viene effettuata con cadenza mensile, a decorrere dal 30 settembre 2013, sulla base dei dati registrati nella piattaforma.

Il **comma 8** stabilisce che entro il termine del 15 settembre 2013, previsto per la comunicazione dell'elenco dei debiti, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012, che sono stati oggetto

di cessione in loro favore, distinguendo tra cessioni *pro-soluto* e cessioni *pro-solvendo*, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice.

Si ricorda che secondo le stime della Banca d'Italia diffuse nel corso dell'audizione presso le Commissioni speciali riunite della Camera e del Senato il 28 marzo 2013, crediti ceduti *pro-soluto* agli intermediari finanziari in base alle segnalazioni di vigilanza ammontano a circa 11 miliardi di euro sia nel 2011 che nel 2012; tali importi sono, peraltro, già inclusi nel debito pubblico calcolato secondo la definizione di Maastricht.

Il **comma 9** dispone, con una norma di carattere programmatico, che la legge di stabilità 2014 possa autorizzare il pagamento dei debiti di cui al comma 8 ceduti alle banche e agli intermediari finanziari mediante l'assegnazione di titoli di Stato.

Inoltre, a seguito di **modifiche apportate dalla Camera**:

- si è precisato che deve trattarsi di debiti che hanno formato oggetto di cessioni *pro-soluto* perfezionate prima del 31 dicembre 2012;
- è stato previsto che la medesima legge di stabilità 2014 possa prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili delle amministrazioni pubbliche.

La norma specifica che tali pagamenti sono autorizzati nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza (DEF) ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee.

Si segnala che una procedura di carattere analogo a quella in esame, anche se ad essa non assimilabile, è prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. La legge - che troverà applicazione, assieme alle nuove norme costituzionali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 - dà attuazione al secondo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere. A tal fine la legge specifica che per eventi eccezionali s'intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche dell'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Quanto alla procedura di autorizzazione, si prevede che il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico per fronteggiare i suddetti gli eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilendo le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definendo al contempo il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.

La durata del piano di rientro deve essere commisurata alla gravità degli eventi straordinari e lo stesso deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. In conformità al disposto costituzionale, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Infine il **comma 9-bis** , **aggiunto dalla Camera**, prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dia conto dello stato di attuazione del decreto legge in esame.

In particolare, la relazione deve indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nonché gli esiti dell'attività di ricognizione svolta dalle amministrazioni pubbliche sui propri debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'articolo in esame.

La relazione deve altresì indicare le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.



## Articolo 8

### *(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)*

#### Testo del decreto-legge

---

#### Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

---

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero

1. *Identico.*

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuata, **a titolo gratuito**, dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. **In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà.** La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

3. *Identico*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

**L'articolo 8, modificato dalla Camera,** prevede che la cessione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti sia esente, in particolare, dall'imposta di registro e da quella di bollo. L'esenzione non riguarda l'Iva. Quale misura di semplificazione è previsto che l'autenticazione degli stessi atti di cessione dei crediti sia effettuata a titolo gratuito da parte dell'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, nel caso in cui tale figura sia presente. Si prevede infine che, con provvedimento ministeriale da emanare entro il 31 luglio 2013, siano stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica realizzata per le comunicazioni relative alla surrogazione dei mutui sia utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

In dettaglio, il **comma 1** prevede l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo per gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti. Da tale esenzione è esclusa l'Iva.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.

Gli atti di cessione dei crediti sono sottoposti ad imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). L'articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce il principio dell'alternatività tra Iva e imposta di registro, prevedendo che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa (168,00 euro).

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 95/E del 17 ottobre 2012 ha affermato che con riferimento all'atto di cessione di crediti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, detto contratto può dar luogo a:

- operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo applicativo dell'Iva tra le operazioni esenti, *ex* articolo 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell'Iva.

In particolare, rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, n. 3), del D.P.R. n. 633 del 1972, se effettuate dietro corrispettivo, "... le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, ...".

In sintesi, se la cessione del credito non riveste i caratteri di una operazione di finanziamento deve essere assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale secondo l'aliquota dello 0,50% (articolo 6, Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986). Qualora invece l'operazione assuma carattere finanziario, rientrando nel campo d'applicazione dell'Iva (seppur qualificata quale operazione esente), sarà assoggettata ad imposta di registro in misura fissa (168,00 euro) in virtù del richiamato principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro stabilita dall'art. 40, D.P.R. 131/1986.

Con la norma in esame per gli atti di cessione dei crediti individuati (devono essere: certi, liquidi ed esigibili; maturati alla data del 31 dicembre nei confronti delle p.a. per somministrazioni, forniture ed appalti) si prevede che il principio di alternatività produca effetti ancora più radicali: si applica solamente l'imposta sul valore aggiunto.

Tali atti sono inoltre soggetti ad imposta di bollo secondo la tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (disciplina dell'imposta di bollo) nella misura fissa di 14,62 euro per foglio. La relazione tecnica afferma che da fonte ABI risulta che in media per ogni atto viene utilizzata una sola marca da bollo.

La norma in esame per gli atti di cessione dei crediti individuati esonera dal pagamento dell'imposta di bollo.

Il **comma 2, modificato dalla Camera**, stabilisce, quale misura di semplificazione, che l'autenticazione delle sottoscrizioni dei sopraddetti atti di cessione dei crediti sia effettuata, a titolo gratuito, da parte dell'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, nel caso in cui tale figura sia presente.

La disposizione è stata **integrata dalla Camera** prevedendo che, in caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante, nonché se richiesto dal creditore

cedente, le sottoscrizioni possano essere autenticate da un notaio, i cui onorari sono, tuttavia, ridotti della metà<sup>37</sup>.

Un ulteriore elemento di semplificazione è rappresentato dalla possibilità di notificare i predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del decreto in esame, direttamente da parte del creditore mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

Il **comma 3** demanda ad un provvedimento del Direttore generale del Tesoro, da emanare entro il 31 luglio 2013, il compito di stabilire le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica realizzata per le comunicazioni relative alla surrogazione dei mutui (articolo 120-*quater*, comma 3, del D.Lgs. n. 385 del 1993 – c.d. T.U.B.) sarà utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione dei crediti e per la loro notificazione.

Il comma 3 dell'articolo 120-*quater* del T.U.B. (modificato dal comma 8, numero 1), lettera c), dell'articolo 8 del D.L. n. 70 del 2011) prevede la possibilità di inviare telematicamente l'atto di surrogazione del mutuo ai fini dell'annotamento nei pubblici registri e demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, l'individuazione delle relative modalità di presentazione. Le modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione sono state stabilite dall'Agenzia del territorio con il provvedimento del 26 giugno 2012 (pubblicato nella G.U. 27 giugno 2012, n. 148).

---

<sup>37</sup> Si rammenta che l'articolo 9 del D.L. 1/2012 (c.d. D.L. crescita) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Riguardo ai parametri tariffari fissati, anche per la professione notarile, dal D.M. Giustizia n. 140/2012, si ricorda che i parametri di cui alla tabella D (Altri atti) del decreto – in cui ai sensi dell'art. 30 del DM rientra l'autentica di sottoscrizione - sono compresi tra 30 e 500 euro (con aumento fino al doppio).

## Articolo 9

*(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**01. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito».**

**02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-*quinquies*. - *(Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario)*. -- 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,

1. *Identico*:

«Art. 28-*quinquies*. -- *(Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario)*. -- 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei

## Testo del decreto-legge

maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, dell'articolo 11, comma 1-*bis*, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per **somministrazioni**, forniture e appalti, possono essere compensati, **solo su specifica richiesta del creditore**, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, dell'articolo 11, comma 1-*bis*, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto **e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento**. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora

## Testo del decreto-legge

finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente **territoriale** a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente **territoriale** a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**l'ente pubblico nazionale**, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. **Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.**

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, **entro il 30 giugno 2013**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

**1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero abbiano ottenuto la dilazione del**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.

**pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto».**

2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, **e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.**

**2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni.**

L'articolo 9, modificato dalla Camera, al comma 01 modifica l'articolo 28-*quater* del D.P.R. n. 602 del 73 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), specificando le caratteristiche delle certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; il comma 02 differisce il termine per la notifica delle cartelle di pagamento per usufruire delle compensazioni con i crediti maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti; il comma 1 aggiunge al D.P.R. n. 602 del 1973 il nuovo articolo 28-*quinquies* in materia di compensazioni di redditi con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; il comma 2 eleva il limite previsto relativamente ai crediti di imposta e ai contributi compensabili da ciascun contribuente; il comma 2-*bis* stabilisce che i creditori della PA in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti vantati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente debitore.

Più in dettaglio, il comma 01, inserito dalla Camera, sostituisce il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 28-*quater* del D.P.R. n. 602 del 1973<sup>38</sup>, specificando che le certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo:

- devono recare la data prevista per il pagamento;
- sono emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;
- sono utilizzate a richiesta del creditore;
- sono utilizzate per il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

Al riguardo, si ricorda che il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008<sup>39</sup> ha previsto che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* o *pro solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari. Il successivo comma 3-*ter*, alla lettera b), fa salve, tra le altre, le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari o dei programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

---

<sup>38</sup> *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

<sup>39</sup> *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

Il **comma 02, aggiunto dalla Camera**, differisce dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti<sup>40</sup>.

Con il **comma 1**, che aggiunge al D.P.R. n. 602 del 1973 il nuovo articolo 28-*quinquies*, si dispone una compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario. In particolare, si tratta dei casi di:

- accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, e dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997;
- acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997;
- definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. n. 546 del 1992 sul processo tributario;
- mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del citato D.Lgs. n. 546 del 1992.

La compensazione potrà essere effettuata per mezzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997<sup>41</sup>, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

A seguito di una **modifica apportata dalla Camera**, si prevede peraltro che la procedura per le compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario avvenga solo su specifica richiesta del creditore.

Il richiamato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che i contribuenti, nell'eseguire versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali,

---

<sup>40</sup> Si tratta del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, recante "*Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*".

<sup>41</sup> *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

possono effettuare la compensazione dei crediti, dello stesso periodo, vantati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

L'articolo 34 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000) dispone che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 miliardo di lire (516.457 euro) per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro (periodo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2009).

Il comma 2 dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 indica le tipologie di crediti e di debiti che possono essere oggetto di versamento unitario e di compensazione (imposte, addizionali, contributi previdenziali, premi assicurativi sugli infortuni sul lavoro).

Il nuovo articolo 28-*quinquies* specifica, tuttavia che, al fine di poter effettuare la compensazione è necessario che il credito sia certificato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 185 del 2008 o dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, precedentemente illustrati (*cf*r scheda di lettura articolo 7).

Peraltro, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**, è stato specificato che la certificazione necessaria per accedere alla compensazione debba essere corredata dall'indicazione della data prevista per il pagamento.

Sul punto si segnala che i modelli predisposti dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni richiamate dalla norma in esame già prevedono l'indicazione della data di pagamento, che non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione (v. D.M. 22/5/12, D.M. 25/6/12 e D.M. 19/10/12).

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

La piattaforma elettronica è stata disciplinata dall'articolo 3 del D.M. Economia del 22 maggio 2012.

Qualora l'ente pubblico nazionale (come **aggiunto dalla Camera**), la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non provveda al versamento sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, la "struttura di gestione" prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. n. 241 del 1997, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a

qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del medesimo decreto legislativo n. 241.

Il funzionamento della citata "struttura di gestione" è stato disciplinato con il D.M. Finanze 22 maggio 1998. La struttura è stata individuata nella "Direzione centrale per la riscossione" dell'allora Dipartimento delle entrate.

Qualora il recupero non sia possibile, la "struttura di gestione" ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Con una **modifica apportata dalla Camera** è stato previsto che qualora, all'esito della procedura di salvaguardia di cui sopra, residuino ulteriori importi da recuperare, l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, analogamente a quanto stabilito per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Il comma 2 dell'articolo 28-*quinquies* rinvia infine ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei termini e delle modalità di attuazione delle disposizioni precedentemente illustrate. Tale decreto, secondo quanto **precisato dalla Camera**, deve essere emanato entro il 30 giugno 2013.

Il **comma 1-bis** dell'articolo 9, **aggiunto dalla Camera**, novella il comma 1 dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dedicato ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Per effetto di tale modifica la sospensione dei pagamenti da parte delle P.A. in caso di inadempimento del contribuente all'obbligo tributario per oltre diecimila euro non si applica a coloro che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento dei debiti tributari (c.d. rateizzazione).

Il **comma 2** eleva, con decorrenza dal 2014, a 700.000 euro il limite di 516.000 euro attualmente previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), relativamente ai crediti di imposta e ai contributi compensabili da ciascun contribuente.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del D.L. n. 78 del 2009<sup>42</sup>, integrando l'articolo 34 in oggetto, ha già previsto la facoltà di disporre con decreto ministeriale – tenuto conto delle esigenze di bilancio – l'incremento fino a 700.000 euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili da ciascun contribuente nell'anno a decorrere dal 2010. Pertanto il comma in esame pone tale limite a regime.

---

<sup>42</sup> *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

Inoltre, si provvede alla copertura finanziaria dell'onere determinato dall'aumento del limite (onere quantificato in 1.250 milioni per il 2014, 380 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016), ponendola (a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**):

- per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7;
- per gli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

Si segnala che nel Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2012 (pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013) le disponibilità della contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate – fondi di bilancio sono indicate in 34,9 miliardi.

Si ricorda inoltre che il richiamato articolo 5, comma 7, del testo in esame stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio saranno stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni per il 2013 e a 4.000 milioni per il 2014.

Infine, con una **modifica apportata dalla Camera**, è stato aggiunto il **comma 2-bis** con il quale si prevede che i soggetti creditori nei confronti della PA in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per la cessioni di beni e la prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente pubblico debitore.

Tale elenco, per il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve predisporre con decreto un modello, viene trasmesso all'amministrazione finanziaria per via telematica.



## Articolo 10, comma 1

*(Nuova modalità di riduzione delle risorse provinciali)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 16, comma 7,

-- al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;

-- dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-*bis* del presente decreto.»;

*b)* dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-*bis* di cui all'allegato 3 al presente decreto.

1. **All'articolo 16, comma 7, del** decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti **modificazioni**:

*a)* al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;

*b)* dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono **determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato**».

Il **comma 1 modificato dalla Camera** interviene sulle modalità stabilite nell'[articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012](#)<sup>43</sup>, mediante le quali operare le riduzioni ivi previste delle risorse stanziare in favore delle province.

Si ricorda che il comma 7 suddetto dispone, al primo periodo, che il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province è stato istituito ad opera della normativa attuativa della legge delega sul federalismo fiscale, ed in particolare dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all'istituzione di un ulteriore fondo, destinato ad operare a regime, costituito dal fondo perequativo per le province e le città metropolitane, previsto dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, al momento non ancora vigente.

Per quanto concerne il riferimento alle province delle sole regioni Sicilia e Sardegna ciò è dovuto al fatto che in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Il comma medesimo stabilisce, al secondo periodo che le riduzioni da imputare a ciascuna provincia siano determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario per la *spending review* (di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94), degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI<sup>44</sup>, entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. Il terzo periodo dispone inoltre che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

---

<sup>43</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito con la legge 7 agosto 2012, n.135.

<sup>44</sup> Riduzioni disposte con decreto del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2012 (benché la norma prevedesse il termine del 15 ottobre 2012), relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012.

Il **comma 1** dell'articolo 10 in commento interviene sul comma 7 sopra riepilogato:

- modificandone il secondo periodo, disponendo che le riduzioni previste per gli anni 2013 e successivi non debbano intervenire, come ora previsto, “entro il 31 gennaio 2013”, bensì “entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento<sup>45</sup>”;
- aggiungendo, dopo il terzo periodo, un ulteriore periodo, mediante il quale si aggiunge una nuova modalità mediante la quale effettuare le riduzioni delle risorse provinciale. Si prevede infatti che in deroga al terzo periodo – vale a dire al criterio basato sui consumi intermedi – le riduzioni da imputare a ciascuna provincia per gli anni 2013 e 2014 siano determinate (secondo la **modifica apportata dalla Camera**) in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Salvo, ovviamente, l'anno 2013 in corso, per il quale di fatto le riduzioni sono operate con il presente decreto legge.

<sup>46</sup> La Camera ha conseguentemente espresso l'allegato 3-*bis*, previsto dal comma 1 in esame, in cui erano elencati gli importi delle predette riduzioni.



**Articolo 10, commi 2-3**  
*(Disposizioni in materia di Tares)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito *web* istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione *standard* pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

*bis* del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

*e)* alla lettera *c)* del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;

*f)* i comuni non possono aumentare la maggiorazione *standard* di cui alla lettera *c)*;

*g)* i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e **successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. *Identico.*»;

*b)* al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**pagamento interbancari».**

I **commi da 2 a 3 dell'articolo 10, modificati dalla Camera**, sono volti a dettare una disciplina transitoria per il pagamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) consentendo ai comuni, per il solo anno 2013 di modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato. Viene, inoltre, estesa l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili.

Si ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il versamento del tributo è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

In dettaglio, il **comma 2** consente ai comuni, per il solo anno 2013, di:

- stabilire con propria deliberazione la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo; tale deliberazione deve essere adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito *web* istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento (**lettera a**)); in tal modo, il versamento della prima rata può essere anticipato rispetto alla scadenza di luglio prevista dalla normativa vigente;

Tale modifica si è resa necessaria a seguito del rinvio operato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2013, che aveva posticipato al mese di luglio, per il solo anno 2013, il termine di versamento della prima rata del tributo, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

- inviare ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2,

ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi; tale possibilità non è invece prevista per l'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013 (**lettera b**);

***Tarsu, Tia 1 o Tia 2***

L'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (comunemente indicata come "tariffa integrata ambientale" o TIA2) prevedendo, tra l'altro, che chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contemporaneamente all'istituzione della TIA2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della TIA1, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e comunemente indicata come "tariffa d'igiene ambientale").

L'attuazione della TIA2 è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta (sempre ai sensi del comma 11 citato) l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata.

Alcuni comuni, poi, applicano ancora la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. n. 507/1993), soppressa dall'art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal citato D.P.R. n. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-*bis* del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. n. 158/1999, non sono mai diventati operativi.

- continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**lettera g**).

Ai sensi del comma 2, **lettera c**), la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro (**lettera f**) – assegnata ai comuni ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, viene riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.

Per l'anno 2013 non sono, invece, applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-*bis* del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla predetta

maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono ora per il medesimo anno riservate Stato (**lettera d**)).

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011, la tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.

La maggiorazione – secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 – determina un incremento delle entrate per i comuni stimato in 1.000 milioni di euro annui, al quale corrisponde, ai sensi del comma 13-*bis*, un riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo - di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011<sup>47</sup> - nonché sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna<sup>48</sup>, a decorrere dal 2013. In caso di incapienza ciascun comune deve versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

La **lettera e**), novellando la lettera *c*) dell'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità 2013, incrementa ulteriormente - per l'anno 2013 - la dotazione del Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013, da 890,5 milioni di euro a 1.833,5 milioni di euro. Tale incremento va messo in relazione a quanto stabilito dalla precedente lettera *c*) del comma 2 in esame, che ha disposto la riserva al bilancio dello Stato - e non più ai comuni - della maggiorazione di

---

<sup>47</sup> Si ricorda che il Fondo sperimentale di equilibrio è previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare prevista dal medesimo articolo 2. La durata del Fondo è prevista in tre anni, e comunque fino all'attivazione del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che ha la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali dopo determinati i fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province. Il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato soppresso ad opera della legge di stabilità per il 2013, con la contestuale istituzione di un differente fondo, denominato Fondo di solidarietà comunale.

<sup>48</sup> Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

0,30 euro per metro quadrato della tariffa: la disposizione appare pertanto finalizzata a compensare, attraverso l'incremento del Fondo di solidarietà comunale, il minor gettito che ne consegue per i comuni nel 2013.

I commi 380 e da 382 a 384 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013) hanno modificato la destinazione del gettito rinveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineati dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale. A tale scopo, ed in estrema sintesi, le norme in questione:

- attribuiscono ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
- sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) ed istituiscono il Fondo di solidarietà comunale, che sarà alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per il 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per il 2014;
- sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

La lettera *b*) del comma 380 determina l'ammontare iniziale del Fondo di solidarietà comunale in 4.717,9 milioni per il 2013 e in 4.145,9 milioni per il 2014.

La successiva lettera *c*) dispone l'incremento della dotazione del Fondo di 890,5 milioni per il 2013 e di 318,5 milioni per il 2014.

Inoltre il comma 120 della medesima legge di stabilità dispone un incremento del Fondo di 150 milioni per il 2013.

**Il comma 2-bis, inserito dalla Camera**, stabilisce che le disposizioni del precedente comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune abbia deliberato l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011.

Si rammenta che il comma 29 suddetto stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

**Il comma 3, alla lettera a)**, mediante una modifica al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, estende, in analogia a quanto già previsto per la Tarsu (art. 1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8), l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili; tale esenzione è ora prevista con riferimento alle sole aree di abitazioni civili.

In sostanza quindi, a seguito delle modifiche illustrate sono tassabili per intero le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La **lettera b)** del comma 3, **aggiunta dalla Camera**, modifica invece il comma 35 dell'articolo 14 citato, ricomprendendo tra le modalità di versamento della tariffa - nonché della eventuale maggiorazione - anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari (oltre che alle modalità di compensazione in sede di versamento delle imposte e tramite apposito bollettino di conto corrente postale).

Si ricorda che con la circolare n. 1 del 29 aprile 2013 il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche recate dalle norme in commento alla disciplina sulla Tares.



**Articolo 10, comma 4**  
*(Disposizioni in materia di IMU)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*ter* le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;

b) il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

«13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e **successive modificazioni**. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni **italiani**. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.».

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base **dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**. Il versamento della seconda rata di cui **al medesimo** articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 **ottobre** di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 **ottobre** dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 **ottobre**, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

**Il comma 4 dell'articolo 10 modificato dalla Camera** novella l'[articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), recante norme in materia di imposta municipale propria (IMU), intervenendo tra l'altro relativamente alle delibere comunali in materia di IMU e sulle modalità di invio e di pubblicazione delle medesime.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato l'Imposta municipale propria - IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014.

Successivamente, in relazione ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011<sup>49</sup>, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

In particolare, l'IMU si applica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; essa è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, determinato ai sensi della disciplina ICI (articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992). A tal fine, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha innalzato la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale delle diverse tipologie di immobili. L'imposta si applica anche all'abitazione principale del contribuente, con aliquota di base pari allo 0,4 per cento.

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro per tale aumento). I Comuni possono modificare le predette aliquote di base (sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili), in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge.

Sono previste misure di aliquota ridotta per legge (oltre che per l'abitazione principale, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con misura di base pari a 0,2, ulteriormente riducibile dai Comuni fino allo 0,1 per cento) e misure di aliquote che i comuni hanno la facoltà di ridurre (ad esempio, per gli immobili locati è prevista la facoltà di riduzione allo 0,4 per cento; per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, la riduzione è possibile fino allo 0,38 per cento). L'articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 2012 ha previsto che dal 2013 l'esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette attività siano svolte con modalità non commerciali.

In particolare, la **lettera a)** del **comma 4** - con una modifica al comma 12-ter dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - stabilisce, a partire dall'anno 2013, un unico termine (30 giugno dell'anno successivo) per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Tale articolo aveva differito i termini per la presentazione della dichiarazione IMU, originariamente fissati al 30 settembre 2012, consentendo di presentarla entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni per la combinazione. Con il D.M. del 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2012, sono stati approvati il suddetto modello e le istruzioni per la compilazione.

La **lettera b)** **modificata dalla Camera** interviene sulle delibere comunali in materia di IMU e sulle modalità di invio e di pubblicazione delle medesime, previste dal comma 13-bis del medesimo articolo 13.

---

<sup>49</sup> *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

L'attuale comma 13-*bis* dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni comunali di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico previsto per la pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale IRPEF.

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, purché detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Si ricorda che le deliberazioni e i regolamenti IMU devono essere approvati nei termini previsti, per quanto riguarda le aliquote, dal comma 169 dell'art. 1 della legge 296 del 2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Per quanto concerne, invece, i regolamenti l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La previsione del termine del 23 aprile indicata dal comma 13-*bis* dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2012 determinava, di fatto, un obbligo per l'ente locale di deliberare le tariffe IMU prima della data di approvazione del bilancio di previsione (per il 2013 è indicato, dall'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013, alla data del 30 giugno 2013), determinando un conflitto con le disposizioni di legge summenzionate.

La nuova formulazione del comma 13-*bis* precisa, in primo luogo (primi tre periodi), l'obbligo per i comuni di indicare gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che dovranno ugualmente essere inviati per via telematica.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, si tratterebbe di una griglia riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere compilata, secondo le indicazioni fornite dallo stesso MEF, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). Tale griglia sarebbe necessaria per disporre, nel momento in cui occorre effettuare le necessarie elaborazioni che affiancano le proposte normative, di un quadro definito e di immediata percezione delle manovre adottate dai comuni.

A seguito di una **modifica apportata dalla Camera** viene quindi precisato che il versamento da parte dei contribuenti della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente<sup>50</sup>.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del federalismo fiscale alla data del 16 ottobre (*il testo originario indicava il 16 novembre*) di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 9 ottobre dello stesso anno (*il testo originario indicava il 9 novembre*).

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Si ricorda che con la [circolare n. 1 del 29 aprile 2013](#) il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche recate dalle norme in commento alla disciplina dell'IMU.

---

<sup>50</sup> Si ricorda che la formulazione originaria della norma disponeva che il versamento da parte dei contribuenti della prima rata dell'IMU fosse eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta nel sito del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, i contribuenti avrebbero effettuato il versamento della prima rata (16 giugno) in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.



**Articolo 10-bis**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.**

L'**articolo 10-bis**, inserito dalla Camera, mediante una norma di interpretazione autentica, esclude dal divieto di acquistare immobili previsto per le pubbliche amministrazioni per il 2013 dall'[articolo 12, comma 1-quater](#), del decreto-legge n. 98 del 2011, le procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità.

Più in dettaglio, l'**articolo 10-bis** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98<sup>51</sup>.

Si ricorda che, nell'ambito dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, dedicato all'acquisto, alla vendita, alla manutenzione e al censimento di immobili pubblici, il comma 1-quater citato stabilisce che per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità indipendenti, inclusa la CONSOB, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la

---

<sup>51</sup> *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti; sono esclusi dal divieto gli enti previdenziali pubblici e privati, così come sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate.

La norma in esame, nel rispetto del patto di stabilità interno, esclude dal divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle amministrazioni pubbliche per il 2013, previsto dal comma 1-*quater* citato, le procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.*

**Articolo 11, commi 1-5**  
*(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

1. *Identico.*

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.

2. *Identico.*

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;

c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato **nel territorio regionale**, con le

4. *Identico.*

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora

Testo del decreto-legge

---

modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e **dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241**. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

---

svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.

I **commi da 1 a 5 dell'articolo 11** intervengono nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, in particolare quantificando le spettanze da attribuire alla regione a titolo di gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale ma imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione stessa, secondo quanto disposto dall'articolo 37 dello statuto e dalla norma di attuazione contenuta nel D.Lgs. n. 241 del 2005.

*Il comma 1 riferisce il proprio contenuto normativo all'attuazione dello Statuto siciliano che, come è noto, prevede a tal fine una speciale commissione paritetica (art. 43 St.Sic).*

L'articolo 37 dello Statuto siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946) stabilisce che per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale al di fuori del territorio regionale ma stabilimenti e impianti in esso, occorre determinare la quota del reddito da attribuire ai detti stabilimenti e impianti. L'imposta sulla parte di reddito così determinato, è di spettanza della regione.

Il processo di definizione delle somme spettanti alla regione – rimasto inattuato dalla riforma tributaria del 1971<sup>53</sup> - si è avviato con l'accordo raggiunto tra Stato e Regione – in sede di Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto - che ha portato all'emanazione della norma di attuazione dell'articolo 37 dello statuto.

Il D.Lgs. 241/2005 dispone che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella regione, fino ad oggi percepite dallo Stato, sono ritrasferite alla regione. Contemporaneamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo statuto e fino ad ora esercitate invece dallo Stato. Per le modalità

---

<sup>53</sup> Con la riforma di cui alla legge di delega n. 825 del 1971 (..) venivano modificati e differentemente disciplinati i sistemi di accertamento e di riscossione delle nuove imposte, in modo che il reddito delle imprese non è stato più frazionabile in base alle componenti della produzione. La diversa procedura di riscossione, inoltre, prevedeva il versamento diretto all'esattoria ove l'imprenditore ha domicilio fiscale. (dalla Relazione al Decreto Legislativo Norma di attuazione dell'art. 37 dello Statuto siciliano).

applicative tuttavia la norma rinvia a decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze che avrebbero dovuto essere adottati d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Il confronto tra Stato e Regione è andato avanti in questi anni senza riuscire ad arrivare ad una intesa.

Le norme in esame provvedono ad una quantificazione delle spettanze regionali, che – secondo quanto scritto nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione – oltre che liquidare il triennio 2013-2015, dovrebbe esaurire il contenzioso pregresso fra Stato e Regione.

Il **comma 1** individua la tipologia di gettito tributario spettante alla Regione, vale a dire la quota di imposta sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali riferibile agli impianti aventi sede nella Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 37 dello statuto e dalla norma di attuazione contenuta nel D.Lgs. 241/2005 e quantifica la spettanza regionale in relazione all'esercizio 2013 in 49 milioni di euro.

Questa somma è attribuita direttamente alla Regione dalla Struttura di Gestione individuata dal D.M. 183/1998, vale a dire la Direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle entrate (Ministero delle finanze).

Il D.M. 183/1998, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 241/1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, individua la struttura di gestione cui è affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. Il decreto determina, inoltre, le modalità di attribuzione di tali somme.

Il **comma 2** dispone che, a decorrere dal 2014, l'attribuzione del gettito spettante alla Regione avviene secondo le modalità applicative da definire con Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione siciliana.

Come già ricordato, lo stesso atto era stato previsto dal decreto legislativo 241/2005, recante la norma di attuazione dell'articolo 37 dello statuto.

Il **comma 3** quantifica gli oneri conseguenti le norme in esame per il triennio 2013-2015, in:

- 49 milioni di euro per l'anno 2013,
- 50,2 milioni di euro per l'anno 2014;
- 52,8 milioni di euro per l'anno 2015.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediate le riduzioni di risorse, spettanti alla regione stessa, come evidenziato nella tabella ed illustrate a seguire:

*in milioni di euro*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
riduzione delle risorse statali spettanti alla regione per l'edilizia agevolata (art. 61, co. 2, D.Lgs. 112/1998)	46	40,2	32,8
riduzione del contributo di solidarietà ex art. 38 statuto (art. 1, co. 114, 3° periodo, L. 266/2005, legge finanziaria 2006)	3	10	10
riduzione del contributo di solidarietà ex art. 38 statuto (art. 5, co. 3-ter DL 203/2005)			10
<b>totale</b>	<b>49</b>	<b>50,2</b>	<b>50,8</b>

In dettaglio:

- riduzione delle risorse statali spettanti alla Regione per l'edilizia agevolata (art. 61, co. 2, D.Lgs. 112/1998) secondo la ripartizione delle risorse concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni del 18/10/2007, dei medesimi importi spettanti alla Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015 rispettivamente per 46, 40,2 e 32,8 milioni di euro.

Gli articoli 60, 61 e 63 del D.Lgs. 112/1998, trasferiscono alle regioni le funzioni concernenti l'edilizia agevolata (nell'ambito del cosiddetto "federalismo amministrativo"), e dettano le disposizioni per la devoluzione alle regioni delle risorse corrispondenti. A seguito della prima intesa sulle modalità di ripartizione tra le regioni del Fondo per l'edilizia sovvenzionata, stipulata il 2 marzo 2000 in Conferenza Stato-Regioni, ciascuna regione ha sottoscritto un Accordo di programma con il Ministero per i Lavori pubblici e in quell'ambito sono state quantificate le quote per ciascuna regione. Successivamente si è reso necessario provvedere ad una nuova ripartizione delle risorse complessive tra le regioni e si è arrivati all'Intesa del 18 ottobre 2007.

- riduzione del contributo di solidarietà corrisposto alla regione ai sensi dell'art. 38 dello statuto, dall'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) di 3 milioni di euro per il 2013 (lett. a) e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (lett. c);
- riduzione del contributo di solidarietà corrisposto alla regione ai sensi dell'art. 38 dello statuto, dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 203/2005, di 10 milioni di euro per il 2015 (lett. d).

Le due norme richiamate attribuiscono alla Regione siciliana contributi pluriennali a titolo di contributo di solidarietà per la Regione medesima, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto. Si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo

di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. A partire dall'anno 2000 (non riceveva finanziamenti dal 1991) il Fondo di solidarietà nazionale è stato ripetutamente finanziato tramite limiti di impegno annuali (attualmente in corso) che hanno consentito alla Regione di attualizzare quei crediti collocati di volta in volta sul mercato. L'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), attribuisce alla Regione un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007; l'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 203/2005 (recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2005), attribuisce alla Regione un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008 a titolo di finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per operare le riduzioni sopra illustrate.

Infine secondo quanto disposto dal **comma 5, modificato dalla Camera**, a decorrere dall'anno 2016, si dovrà provvedere alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana, secondo le modalità previste dallo statuto<sup>54</sup>. Contemporaneamente, come pure stabilito dal D.Lgs. 241/2005, si dovrà provvedere al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale.

L'ultimo periodo del comma in esame precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni dei commi da 1 a 4, sopra illustrati, non hanno efficacia qualora non siano completate le procedure di definizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione e di attribuzione di funzioni statali alla Regione stessa.

---

<sup>54</sup> Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il riferimento alla norma di attuazione costituita dal D.Lgs. n. 241/2005.

**Articolo 11, commi 6 e 7**

*(Misure per l'equilibrio finanziario del settore del trasporto pubblico locale della Regione Piemonte)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.

6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e **di incremento dell'efficienza** da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge **6 luglio 2012, n. 95**, convertito, **con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.**

7. *Identico.*

Il **comma 6 dell'articolo 11** prevede la predisposizione da parte della regione Piemonte di un piano di rientro al fine di superare la situazione di squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale concernenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale. La predisposizione del piano consente l'accesso al finanziamento, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sulle risorse assegnate alla regione Piemonte del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al **comma 7**.

In base a notizie di stampa<sup>55</sup>, nella seduta del Consiglio regionale del Piemonte del 26 marzo 2013, l'assessore regionale ai trasporti ha evidenziato una situazione di deficit nel settore del trasporto pubblico locale ammontante, per il 2013, a 118,6 milioni di euro – pari alla differenza tra il fabbisogno di 603,7 milioni di euro ed i 485 milioni di euro attesi dalla ripartizione del Fondo nazionale (cfr. *infra*) – cui si aggiungeranno a fine anno 340 milioni di euro di debiti pregressi.

Più in dettaglio, il piano previsto dal **comma 6** dovrà essere sottoposto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia.

Al riguardo, si ricorda che la materia del trasporto pubblico locale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale come di competenza residuale delle regioni (sentenza n. 222/2005), sia pure in una situazione che vede il perdurante finanziamento statale del servizio, con modalità di ripartizione che prevedono il coinvolgimento della Conferenza unificata; al tempo stesso, per una compiuta disamina della disposizione, occorre valutare la riconducibilità della stessa, che interviene per sanare una situazione di squilibrio finanziario, alla materia del coordinamento della finanza pubblica, attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente.

Il piano dovrà indicare le misure di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. "D.L. *Spending Review*").

L'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 è stato introdotto dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012).

Tale disposizione ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti incrementati di 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. In base alla relazione tecnica al disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534-*bis*)

---

<sup>55</sup> La Stampa, Torino, 26 marzo 2013.

L'importo complessivo del fondo ammonterà a decorrere dal 2013 a circa 4.929 milioni di euro annui. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del servizio.

In particolare, il comma 3 stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo siano definiti, entro il 31 gennaio 2013, con D.P.C.M., su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997. Sulla base dei criteri individuati le regioni dovranno adottare (in base al comma 4) un piano di programmazione dei servizi.

E' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal successivo comma 6 e volto a garantire alle regioni per il 2013, nelle more dell'adozione di piani di programmazione dei servizi da parte delle regioni un'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del Fondo (decreto 25 febbraio 2013; Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 51 del 1° marzo 2013). In base al decreto alla regione Piemonte sono stati assegnati 291.052.089,08 euro, pari al 9,84% di quanto complessivamente stanziato a titolo di anticipazione.

Per la definizione dei criteri di ripartizione il comma 3 prevede che si tenga conto, in particolare, del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando esigenze della mobilità nei territori, anche con differenziazione dei servizi.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997 prevede che il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, debba essere pari almeno allo 0,35.

In questo quadro, i criteri di ripartizione dovranno essere altresì finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante:

- a) il miglioramento dell'offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;
- b) l'incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;
- d) la definizione di appropriati livelli occupazionali;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.

Per il finanziamento del piano previsto al precedente comma 6, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per il 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi della delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, nel limite massimo di 150 milioni. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili (**comma 7**).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, il "Fondo per le aree sottoutilizzate" (FAS) ha assunto la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione" (FSC).

L'operatività a livello regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate viene definita attraverso il Programma attuativo regionale (PAR), approvato da ciascuna regione. Con esso la Regione definisce la propria strategia per la politica regionale di sviluppo per il periodo 2007-2013

La quota di pertinenza delle Amministrazioni regionali è stata definita inizialmente dal CIPE con la delibera n. 166 del 2007, e successivamente ridefinita, a seguito delle riduzioni del FAS-FSC disposte dalle manovre di finanza pubblica, prima con la delibera n. 1 del 2009 e quindi con la n. 1 del 2011.

Le risorse attualmente destinate alla Regione Piemonte nell'ambito del ciclo di programmazione FAS 2007-2013 ammontano a 750 milioni. In base alla c.d. chiave di riparto contenuta nell'Allegato al Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (approvato con la delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006) alla Regione Piemonte viene assegnato il 16,04 per cento delle risorse FAS destinate alle regioni del Centro-Nord.

**Articolo 11, comma 8**

*(Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità **per il** finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

Il **comma 8** modifica la disciplina dettata dal D.L. n. 95/2012 in materia di concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di consentire una diversa modalità di realizzare il risparmio prescritto, anziché attraverso la riduzione delle compartecipazioni ai tributi erariali, attraverso la rimodulazione del Fondo per lo

sviluppo e la coesione. Finalità esplicita della modifica è quella di consentire, evitando la riduzione delle risorse provenienti dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali, una maggiore liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture.

Si ricorda che le norme recate dal comma 3 dell' [articolo 16 del D.L. 95/2012](#) quantificano il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla riduzione della spesa e, conseguentemente, rivedono gli obiettivi del patto di stabilità. La norma, dopo aver stabilito la misura del risparmio da realizzare per gli anni 2012, 2013, 2014 e a decorrere dal 2015, stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso devono essere conformi a quelle definite dall'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, vale a dire in maniera concordata con ciascuna regione e attraverso le norme di attuazione dello statuto speciale.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali (previste dall'articolo 27 come procedura privilegiata), l'importo del risparmio è accantonato annualmente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Nel caso delle regioni a statuto speciale, infatti, il risparmio non può essere realizzato come per le regioni a statuto ordinario tagliando risorse che esse ricevono dallo Stato dal momento che il sistema di finanziamento di questi enti è basato – prevalentemente – sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti secondo quanto stabilito da ciascuno statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. L'importo del risparmio per ciascuna regione e provincia autonoma è stabilito sulla base di apposito accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni, tra le autonomie speciali e il Governo, che, dice la norma, deve essere recepito con Decreto ministeriale entro il 30 settembre 2012<sup>56</sup>.

La norma in esame inserisce una diversa possibilità di realizzare il risparmio - in alternativa all'accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali – attraverso l'utilizzo delle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su richiesta da parte della regione e in maniera concordata con il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero per le infrastrutture e trasporti.

Si specifica, infine, che, in caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata dovrà proporre al CIPE per la c.d. “presa d’atto”, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residuali, con priorità al

---

<sup>56</sup> Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell'economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). Per il 2012 è intervenuto il Decreto 27 novembre 2012, che recepisce l'accordo tra gli enti interessati sottoscritto il 30 ottobre 2012, con il quale è stata ripartita la somma complessiva del risparmio da realizzare pari a 600 milioni di euro. Per ciascuna regione e a statuto speciale e provincia autonoma l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali è effettuato per un importo pari alla cifra indicata nella tabella inserita nel decreto.

finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il "Fondo per le aree sottoutilizzate" (FAS) ha assunto la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione" (FSC). Il fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

L'operatività a livello regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate viene definita attraverso il Programma attuativo regionale (PAR), approvato da ciascuna regione. Con esso la Regione definisce la propria strategia per la politica regionale di sviluppo per il periodo 2007-2013. Il PAR rappresenta lo strumento necessario a fornire i necessari elementi operativi per l'attuazione della strategia e consentire l'istruttoria di verifica di coerenza ed efficacia da parte del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico, come delineato nella Delibera CIPE n. 166 del 2007, ai fini della finalizzazione e del trasferimento delle risorse FAS, che rappresentano una componente di rilievo per l'attuazione della politica regionale di sviluppo.

Con la delibera n. 1 del 6 marzo 2009, il CIPE ha definito la quota di pertinenza delle Amministrazioni regionali. A valere sulle risorse disponibili del FAS (52.437 milioni di euro), alle Amministrazioni regionali sono stati assegnati 27.027 milioni di euro, destinati alla realizzazione dei programmi strategici di interesse regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio agli interventi, attraverso cui si attua la politica regionale unitaria per le priorità del Quadro strategico nazionale (QSN 2007-2013).

Le risorse destinate alle Amministrazioni regionali sono state ripartite rispettivamente:

- per 21.831,5 milioni in favore delle regioni del Mezzogiorno
- per 5.195,5 milioni in favore del Centro-Nord.

Nell'ambito della quota assegnata al Mezzogiorno e al Centro-Nord, il riparto percentuale tra le regioni è effettuata sulla base della "chiave di riparto" contenuta nell'Allegato al QSN 2007-2013, approvato con la delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006.

La quota assegnata alle singole regioni è stato successivamente ridefinita, a seguito delle riduzioni del FAS disposte dalle manovre di finanza pubblica, prima con la delibera n. 1 del 2009 e quindi con la n. 1 del 2011.

Il riparto regionale, limitatamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, come determinato dalle delibere CIPE è indicato nella tavola seguente (*dati in milioni di euro*):

	<b>CIPE 166/2007</b>	<b>CIPE 1/2009</b>	<b>CIPE 1/2011</b>
Valle d'Aosta	41,6	39,0	35,1
Bolzano	85,9	80,5	72,5
Trento	57,7	54,0	48,6
Friuli Venezia Giulia	190,2	178,2	160,4
Sicilia	4.313,5	4.093,8	3.684,4
Sardegna	2.278,5	2.162,5	1.946,2



**Articolo 12**  
*(Copertura finanziaria)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a

1. *Identico.*

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate **dal** presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a **576,6** milioni di euro per l'anno 2014 e a

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;

c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa

**640,8** milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa

## Testo del decreto-legge

di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. **Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione «Ricerca e innovazione», nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;**

*c-bis*) quanto a 5 milioni di euro per il 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

*c-ter*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;**

*c-quater*) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

*c-quinquies*) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al fine di dare attuazione alla disposizione della presente lettera, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi del suddetto articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

*c-sexies*) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera *b*). Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 con le modalità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera *b*).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota

**Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).**

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera *b*). Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, **di cui all'Allegato 1**, è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera *b*).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme **di cui al comma 4**. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

6. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.

8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.

9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.

10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti **dell'obiettivo di cui al comma 1**, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal

7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.

11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.

quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.

11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **prioritariamente ad incremento** di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.

**L'articolo 12**, recante norme di copertura finanziaria e **modificato dalla Camera**, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; gli oneri derivanti dalle emissioni dei titoli sono costituiti dai maggiori interessi del debito pubblico che, al netto degli interessi corrisposti dagli enti locali sulle somme anticipate ai sensi degli articoli da 1 a 3 del provvedimento, vengono quantificati in 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 640,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, allo scopo di reperire le risorse per la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento. Conseguentemente, precisa il comma medesimo, tali somme, concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità per il medesimo anno.

La legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 dispone, all'articolo 2, comma 3, che l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito per il 2013 in 24.000 milioni di euro.

Viene altresì precisato che l'aumento viene operato in conformità alla risoluzione parlamentare di approvazione della Relazione al Parlamento presentata nel marzo 2013 (ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge di contabilità n. 196/2009).

Per gli aspetti considerati dal comma in esame, la risoluzione, approvata dal Senato nella seduta del 2 aprile 2013, nel premettere che l'intervento teso a favorire il pagamento dei debiti commerciali verrà finanziato con ulteriore emissione di debito pubblico, ma con impatto sull'indebitamento netto solo per la parte relativa ai pagamenti per spese d'investimento, impegna il Governo, tra l'altro: - ad adottare un provvedimento d'urgenza nella materia, con impatto sull'indebitamento netto di circa 0,5 punti di Pil, fermo restando il limite del 2,9 per cento dell'indebitamento medesimo per il 2013; - a rideterminare il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, il fabbisogno del settore statale e l'obiettivo programmatico di indebitamento in coerenza con quanto indicato nella Relazione al Parlamento.

Sulla base di quanto stabilito nel comma 1 - ma anche in riferimento agli oneri indicati nei successivi commi dell'articolo 12 in esame - il successivo **comma 8** sostituisce l' allegato all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013 ( L. 228/2012) – che riporta i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, in termini di competenza, per il triennio 2013-2015, con l'Allegato 2 del presente decreto legge. La seguente tabella pone a raffronto i due allegati:

(milioni di euro)

	2013		2014		2015	
	LEGGE DI STABILITÀ	D.L.35	LEGGE DI STABILITÀ	D.L.35	LEGGE DI STABILITÀ	D.L.35
Risultati differenziali						
Saldo netto da finanziare	-6.600	-31.600	-4.100	-29.100	-900	-900
Ricorso al mercato	240.000	265.000	230.000	255.000	260.000	260.000

Per poter procedere attuazione del decreto legge, nelle more dell'emissione dei previsti titoli di stato, **il comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione andrà effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui sono erogate le anticipazioni.

Gli oneri derivanti dalle emissioni dei titoli sopradetti sono costituiti dai maggiori interessi del debito pubblico che, al netto degli interessi corrisposti dagli enti locali sulle somme anticipate ai sensi degli articoli da 1 a 3 del provvedimento, vengono quantificati dal **comma 3** (a seguito delle **modifiche**

**apportate dalla Camera**) per importi pari a 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015<sup>57</sup>. Il medesimo comma indica gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 12 (*addendum* alla convenzione con Cassa depositi e prestiti) e articolo 8 (minori entrate per la detassazione delle cessioni dei crediti), pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017.

A tali oneri, a seguito delle **modifiche apportate dalla Camera**, si provvede:

- quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;
- quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al decreto legge.

A seguito di una **modifica apportata dalla Camera** sono stati esclusi dalle riduzioni lineari:

- gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca,
- le risorse della Missione “Ricerca e innovazione” del bilancio dello Stato,
- gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'Expo Milano.

Tali esclusioni dalle riduzioni lineari si aggiungono alla esclusione, già prevista, relativa agli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

- quanto a 5 milioni per il 2014 e a 16 milioni a decorrere dal 2015, sul Fondo speciale di parte corrente, iscritto presso il Ministero dell'economia e delle finanze (**voce aggiunta dalla Camera**), allo scopo utilizzando:

---

<sup>57</sup> In particolare, durante l'esame presso la Camera la quantificazione dei predetti oneri è aumentata di 17,1 milioni di euro nel 2014 (passando da 559,5 a 576,6 milioni) e di 70,35 milioni a decorrere dal 2015 (passando da 570,45 a 640,8 milioni).

- quanto a 699.000 euro per il 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
- quanto a 10 milioni per il 2014 e a 5 milioni a decorrere dal 2015, mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (**voce aggiunta dalla Camera**);
  - quanto a 17,35 milioni a decorrere dal 2015, mediante riduzione delle risorse di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 67/1987, relativa ai contributi all'editoria (**voce aggiunta dalla Camera**);
  - quanto a 12 milioni a decorrere dal 2015, mediante riduzione delle dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero previste dal DPR n. 18 del 1967 (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*)<sup>58</sup> (**voce aggiunta dalla Camera**);
  - quanto a 2,1 milioni per il 2014 e a 20 milioni a decorrere dal 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'8 per mille IRPEF di competenza statale, di cui alla legge n. 222/1985 (**voce aggiunta dalla Camera**).

Il **comma 4** affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera *b*) disponendo che, nel frattempo, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 con le modalità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera *b*).

In ordine a tali riduzioni le amministrazioni potranno, ai sensi del **comma 5**, proporre entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica<sup>59</sup>.

Il **comma 6** prevede che gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, siano annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei

---

<sup>58</sup> La norma rimanda ad un successivo decreto per l'adozione delle misure incidenti sui trattamenti economici corrisposti ai sensi del citato DPR n. 18 del 1967.

<sup>59</sup> Resta ovviamente precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 7** dispone che sui capitoli nei quali si siano rilevati debiti maturati al 31 dicembre 2012 per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture ed appalti a fronte dei quali non sussistono residui passivi, anche perenti, per gli esercizi 2013 e 2014 i Ministeri non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei medesimi capitoli.

*La disposizione sembra avere la finalità di impedire l'effettuazione di rimodulazioni in riduzione su capitoli nei quali, ai sensi dell'articolo 5, risultano evidenziati debiti ancora da liquidare.*

I **commi 9 e 10** dettano disposizioni volte ad evitare possibili rischi di superamento degli obiettivi programmatici indicati nella Relazione presentata al Parlamento, prevedendo l'effettuazione del monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal decreto e che, qualora all'esito di ciò emergano i rischi in questione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento, disponga con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal decreto, ovvero la limitazione degli impegni e dei pagamenti (secondo quanto consentito dall' articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto legge n. 98/2011) o, in alternativa, l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.

Il **comma 11**, infine, stabilisce che le risorse stanziare per fornire agli enti locali, alle regioni ed agli enti del servizio sanitario la liquidità necessaria al pagamento dei rispettivi debiti e non utilizzate possono essere destinate prioritariamente ad incremento delle risorse previste all'articolo 5, comma 7, per la restituzione ed i rimborsi di imposte.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<u>1</u>	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la terza applicazione - Edizione provvisoria
<u>2</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 298 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"
<u>3</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 1 Schema di decreto ministeriale di attuazione di deroghe in materia pensionistica
<u>4</u>	Dossier	Atto del Governo n. 0 Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle osservazioni del Governo (Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)
<u>5</u>	Dossier	Atto del Governo n. 2 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"
<u>6</u>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<u>7</u>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura
<u>8</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 576 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
<u>9</u>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
<u>10</u>	Dossier	Atto del Governo n. 9 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"
<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia
<u>12</u>	Dossier	Atto del Governo n. 11 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".